

Export Paesi terzi

Le esportazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina sono state fortemente condizionate nel 2022 dal ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla Peste suina africana (PSA), il 7 di gennaio, nel territorio della provincia di Alessandria. Benché, fortunatamente, la malattia non sia stata riscontrata all'interno di allevamenti suinicoli, già la presenza di animali selvatici infetti ha comportato conseguenze molto serie per il settore e per le sue possibilità di export.

Con la perdita del requisito di indennità da PSA dell'Italia continentale, infatti, diversi Paesi Terzi hanno disposto il blocco totale delle importazioni di carni suine e salumi dall'Italia mentre altri hanno fortemente limitato la gamma dei prodotti suini ammessi.

Gli ostacoli di natura sanitaria all'export

Storicamente **sono stati gli ostacoli di natura veterinaria** a rappresentare il principale contraltare agli strumenti e alle iniziative posti in essere per agevolare l'internazionalizzazione delle aziende, ma l'eradicazione della Malattia vescicolare del suino, nel 2019, aveva fatto ritenere che con la soluzione di tale annosa problematica nuove opportunità di esportazione si sarebbero presentate per il settore.

Purtroppo, invece, il riscontro della presenza del virus della **Peste suina africana** nel territorio dell'Italia continentale ha comportato una serie di restrizioni che hanno determinato un **danno per mancato export di carni suine e salumi pari a circa 20 milioni di euro al mese**.

● La Peste suina africana in Italia

Questa malattia veterinaria, da oltre 40 anni presente in Sardegna ma sempre rimasta confinata sull'isola, nel 2007 ha cominciato a diffondersi dal Caucaso nei Paesi dell'ex blocco sovietico; a partire dal 2014 il virus ha fatto il suo ingresso nell'Unione europea (Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Belgio e, da ultima, la Germania) e ha colpito moltissimi Paesi terzi, tra i quali Russia, Ucraina, Serbia, Moldova, Cina, Vietnam oltre a numerosi Paesi africani dove è endemica.

La malattia si diffonde tra i suini e i cinghiali per contatto diretto con altri animali infetti o, indirettamente, attraverso attrezzature e indumenti contaminati o con la somministrazione ai maiali di scarti di cucina (pratica vietata dai regolamenti europei ormai dal 1980).

Pur considerando l'introduzione della PSA in Italia per contiguità da cinghiali infetti poco probabile, considerato

che il "fronte endemico" non aveva ancora coinvolto i Paesi direttamente confinanti con l'Italia (es. Austria, Slovenia) ritenuti un cuscinetto di sicurezza, il Ministero della Salute ha elaborato annualmente un **Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale**; tuttavia, questo non è stato sufficiente ad eliminare il rischio legato al "**fattore umano**", quindi al possibile contatto diretto degli animali con alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori.

E si ritiene che questo sia stato il veicolo più probabile di introduzione del virus nel nostro Paese.

I primi di gennaio 2022, infatti, il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e asfivirus dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche ha confermato la **presenza del virus della Peste suina africana in un campione ottenuto da una carcassa di cinghiale rinvenuta a Ovada**, in provincia di Alessandria. A questa prima positività ne sono seguite subito altre e, come previsto dalle norme vigenti e dal piano di emergenza nazionale, il Ministero della Salute ha provveduto alla notifica immediata delle positività alle competenti Autorità comunitarie e internazionali e ha disposto l'istituzione di una "zona infetta" nel territorio di Piemonte e Liguria.

ASSICA si è immediatamente attivata per richiedere a tutti i livelli istituzionali **tempestività** negli interventi per controllare la diffusione della malattia e **coordinamento** delle attività in un'ottica di organizzazione e programmazione nazionale.

E proprio al fine di coordinare e monitorare le iniziative e le misure messe in atto per prevenire e contenere la diffusione della malattia, il Consiglio dei ministri dell'11 febbraio scorso, su proposta dei Ministri Patuanelli e Speranza, ha approvato un decreto legge che dispone, tra l'altro, la nomina di un **Commissario straordinario per la Peste suina africana**; con DPCM del 25 febbraio è stato designato Commissario Angelo Ferrari, Direttore sanitario dell'IZS del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ed esperto del settore pubblico in materia di salute e benessere animale.

La necessità di adottare misure per il sostegno e l'indennizzo del settore suinicolo è stata subito evidente, tanto che il Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022 ha approvato un decreto legge con il quale ha istituito **due fondi contro i danni da PSA**. Il primo fondo, di parte capitale, con una dotazione di 15 milioni di euro da ripartire tra le Regioni in base alla consistenza degli allevamenti e per sostenere le misure di messa in sicurezza degli stessi. Il secondo fondo, di parte corrente, con una dotazione di 35 milioni di euro per concedere indennizzi alle imprese della filiera colpite dalle restrizioni derivanti dalla PSA sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei propri prodotti; da questi, con successivo DL del 19 febbraio, 10 milioni di euro

sono stati distolti per finalità di acquisto e messa in opera delle recinzioni per il contenimento della popolazione di cinghiali nella zona infetta.

Sul fronte del commercio estero, le **immediate reazioni di molti Paesi terzi** al nuovo status sanitario dell'Italia hanno determinato limitazioni gravi e pesanti: Cina, Giappone, Taiwan, Messico, Perù, Indonesia, Malesia, Cuba, Serbia, Uruguay sono solo alcuni dei Paesi che hanno bloccato completamente le importazioni di prodotti suini dall'Italia, mettendo a rischio la tenuta dell'intero settore e della filiera. In un periodo in cui già i costi delle materie prime e le spese per energia assorbono risorse più del normale, con la pandemia che indurisce la morsa restringendo i consumi, ASSICA ha stimato che il danno per il settore da mancate esportazioni conseguenti alla PSA è quantificabile in circa **20 milioni di euro al mese**. Ovviamente, se la situazione dovesse peggiorare con un interessamento di zone a più alta vocazione suinicola o si estendesse il numero di Paesi terzi che impone restrizioni al nostro export, il danno aumenterebbe rapidamente anche oltre i 60 milioni di euro al mese.

Su sollecitazione di ASSICA, il Ministero della Salute ha immediatamente avviato contatti con le Autorità dei Paesi terzi nostri partner commerciali per definire **nuovi accordi tecnici per l'export di prodotti suini che tenessero conto del nostro nuovo status sanitario**: questo ha portato ad una parziale riapertura dei confini di Brasile, Sudafrica, Corea del Sud, Albania, che hanno riconosciuto l'efficacia dei trattamenti di cottura e lunga stagionatura nell'inattivazione del virus oppure le garanzie offerte dall'applicazione del principio di regionalizzazione, autorizzando nuovamente l'importazione di alcuni prodotti della nostra salumeria.

Ma ASSICA ha in più occasioni manifestato la necessità che le negoziazioni tecniche siano supportate **da un alto e forte sostegno politico nelle relazioni internazionali** anche perché, in molti casi, le decisioni adottate delle Autorità dei Paesi terzi esulano dal piano strettamente scientifico e veterinario: Paesi come il Sudafrica o la Cina, che hanno vietato le importazioni di prodotti suini dall'Italia per proteggersi dal rischio di introdurre il virus della PSA, avevano già riscontrato la circolazione del virus nel loro territorio da tempo. In molti casi, il riscontro della malattia in Italia è stato solo un pretesto per innalzare barriere di tipo commerciale.

L'urgenza di interventi più decisi, pronti, efficaci è stata evidenziata, purtroppo, dal riscontro di nuove positività (i primi di maggio '22, tra le carcasse di cinghiali rinvenute nell'area urbana di Roma) proseguito nel corso di tutto l'anno e ancora nei primi sei mesi del 2023. **Al momento della stampa, il numero di animali trovati positivi al virus ha superato i 795 casi, distribuiti nelle province di Roma, Genova, Savona e Alessandria e Reggio Calabria.**

Con una serie di Ordinanze del Commissario straordinario e di Dispositivi a firma congiunta del Commissario e del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute sono state adottate misure di controllo e prevenzione della PSA, per tentare di contenere e rallentare l'avanzata della malattia e l'ondata epidemica.

Il **Piano nazionale di sorveglianza per la Peste suina africana**, presentato per il 2023, si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- **sorveglianza passiva** nelle popolazioni di cinghiali;
- **sorveglianza passiva** negli allevamenti di suini;
- **gestione** della popolazione di cinghiali;
- verifica dei livelli di applicazione delle **misure di biosicurezza**;
- campagna di **formazione e informazione** degli stakeholders.

Il Piano, alla luce della nuova situazione epidemiologica, si pone come obiettivi di:

- **proteggere il patrimonio suinicolo** nazionale dal virus PSA;
- **evitare che l'infezione si diffonda** e si trasmetta dai suini selvatici, dove al momento è unicamente presente, ai suini domestici;
- **contenere l'infezione** all'interno delle attuali zone infette (Piemonte, Liguria, Lazio);
- ridurre progressivamente l'area di circolazione virale, anche attraverso l'installazione di **barriere artificiali** o rafforzamento di barriere naturali ai fini di contenere le popolazioni di cinghiali infette che diffondono il virus con i loro spostamenti.

Il Piano contempla quindi le misure previste dalle norme europee vigenti in caso di malattia nei cinghiali selvatici e/o negli allevamenti di suini. Nello specifico, è prevista l'applicazione di misure volte all'eradicazione nelle zone interessate dalla PSA, e di misure di sorveglianza nelle zone indenni.

La strategia di eradicazione in Piemonte e Liguria consiste, in estrema sintesi, nell'installare una barriera per il contenimento della popolazione di cinghiali infetta e quindi dell'area di circolazione virale per **evitare che l'infezione si trasmetta dai suini selvatici ai suini domestici** o per contenere l'infezione all'interno della zona infetta attuale o per ridurre progressivamente l'area di circolazione virale.

Fa parte integrante del Piano la parte relativa all'eradicazione in **Regione Sardegna**, dove la malattia è presente da molti anni ma dove, grazie all'impegno profuso dal Ministero della Salute e dalle Autorità regionali, si è ristretta moltissimo l'area sottoposta a restrizioni. La nascita e la conferma dell'Unità di Progetto (UdP) per l'eradicazione della PSA ha rappresentato senza dubbio

Il nuovo Regolamento UE sulla PSA

Il Regolamento 2021/605 stabiliva misure speciali di controllo per la PSA che, in generale, si applicavano ai movimenti di suini e relativi prodotti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. Poiché anche i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni presentano rischi in relazione alla diffusione della PSA e contribuiscono alla lunga persistenza della malattia in tali zone, il nuovo Regolamento stabilisce divieti specifici e misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini all'interno delle zone soggette a restrizioni ed estende, di conseguenza, l'ambito di applicazione delle attuali misure speciali di controllo delle malattie stabilite nelle norme dell'Unione; si applica in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Il Regolamento 2023/594 si applica:

- ai movimenti di partite di:
 - suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii);
 - materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);
 - carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, dalle zone soggette a restrizioni I, II e III o dalle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), qualora tali carni o prodotti a base di carne siano ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette e macellati:
 - in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii); oppure

- in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette;
- ai movimenti di:
 - partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;
 - partite, anche effettuati per uso privato da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;
- agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);

Inoltre, poiché il Regolamento (CE) n. 1069/2009 (che stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti) e il Regolamento (UE) 142/2011 (che stabilisce norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale) non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della PSA tramite i sottoprodotti, il nuovo Regolamento prevede anche misure speciali di controllo applicabili a tali sottoprodotti e ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III.

Infine, poiché l'esperienza acquisita nella lotta contro la Peste suina africana dimostra che sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia negli stabilimenti di suini, l'allegato III del nuovo Regolamento stabilisce tali misure ed eventuali deroghe.

Il reg. 2023/594 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028.

il passaggio principale che ha determinato un cambio di rotta rispetto al passato. L'UdP è stata la vera novità sul piano organizzativo, che ha permesso per la prima volta uno stretto collegamento tra tutti i soggetti istituzionali, e non solo, coinvolti nella lotta al virus. Un coordinamento che ha reso possibile attivare un **lavoro di squadra** mai visto sul piano legislativo e quindi operativo nelle diverse azioni intraprese per debellare la malattia. Nel corso della riunione che si è tenuta a Bruxelles il 15 e 16 dicembre 2022, la Commissione UE, riconoscendo la stragrande maggioranza del territorio sardo del tutto indenne dalla PSA, ha infatti posto **fine ad ogni restrizione finora vigente**, fatta eccezione per una limitazione parziale riconducibile alla sola provincia di Nuoro.

È stato così **applicato per la prima volta il principio di regionalizzazione del territorio**, che consentirà ai produttori presenti in Sardegna di riprendere liberamente la commercializzazione dalle zone indenni nonché dalle residuali zone soggette a restrizione sulla base delle condizioni previste dal Regolamento UE 2021/605.

La misura con la nuova regionalizzazione della Sardegna è stata approvata all'unanimità da tutti gli Stati Membri

ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea L323 del 19/12/2022 con il Regolamento di esecuzione UE 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022.

Nel marzo 2023 il **Dott. Vincenzo Caputo**, Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, ha sostituito il Dott. Ferrari quale Commissario Straordinario alla Peste suina africana. In Europa, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica negli Stati membri, il Regolamento di esecuzione UE 2021/605 è stato abrogato e sostituito con il **Regolamento di esecuzione UE 2023/594** della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 79/65, il 17 marzo 2023. Con ciò si è ritenuto opportuno adeguare le misure speciali di controllo della malattia alle esperienze acquisite.

Purtroppo, è stato necessario più volte modificare l'allegato I del nuovo Regolamento includendo i molti comuni italiani. Il 7 maggio 2023 è stata confermata la positività per Peste suina africana di una carcassa di cinghiale

ritrovata nel Comune di Cardeto, in **provincia di Reggio Calabria**, seguita subito da altri 3 ritrovamenti.

Al momento della stampa la situazione è ancora in evoluzione e non è possibile prevedere che direzione prenderà; certo è che meno tempo si impiegherà nell'attuare una decisa lotta alla PSA e meno disagi si avranno per le aziende del settore, le Istituzioni e il bilancio nazionale.

Fine dell'emergenza Covid19 e delle restrizioni alle movimentazioni tra Paesi

Lo scorso aprile 2022 la Commissione europea ha raccomandato la transizione da una gestione di tipo emergenziale ad una gestione sostenibile. Lo stato di emergenza sul territorio nazionale italiano dovuto alla pandemia è cessato il 31 marzo 2022. Di conseguenza le disposizioni relative all'introduzione del c.d. Green Pass hanno perso di obbligatorietà soprattutto per l'accesso alla maggior parte dei servizi.

Il 1° giugno 2022 è venuta a mancare anche l'obbligatorietà del c.d. Green Pass, o certificazione equivalente, per l'ingresso o il rientro in Italia da Paesi terzi. Nonostante la rimozione delle limitazioni agli spostamenti da e per l'Italia non sia avvenuta in modo omogeneo e contemporaneamente per tutti i territori di interesse per l'export, la ripresa della libera circolazione ha permesso il ripristino dei flussi di approvvigionamento di beni tra Paesi restaurando la disponibilità di beni e servizi a livello globale.

Piattaforma export ASSICA: uno strumento consolidato per le aziende associate

La **Piattaforma Export di ASSICA** continua ad essere implementata con strumenti e spazi studiati appositamente per dare supporto alle aziende associate nelle attività di export verso i Paesi terzi.

Particolare attenzione continua a ricevere da parte delle aziende associate la Scheda di approfondimento **Peste suina africana**, trattandosi dell'argomento focus dell'ultimo anno. Nella Scheda sono puntualmente riportati tutti gli aggiornamenti riguardanti tanto la situazione del territorio italiano quanto quella dei mercati di interesse per l'export, con particolare attenzione alle notifiche di eventuali chiusure a causa del riscontro del virus della PSA in Italia oltre ai nuovi accordi ottenuti in bilaterale dal nostro Ministero della Salute per contrastare restrizioni e/o blocchi all'export causati dalla presenza e dal diffondersi del virus.

D'altro lato le **single Schede Paese** si confermano

uno strumento, unanimemente molto apprezzato dagli utenti, di facile consultazione per avere informazioni riguardanti tanto mercati esteri noti, quanto quelli nuovi e potenzialmente di interesse, sui quali affacciarsi per la prima volta. Continuando a perseguire l'obiettivo di fornire uno strumento sempre più completo per rispondere alle richieste pervenute direttamente dagli Associati, è ora disponibile un **totale di 48 Schede**, in cui ogni Scheda riporta le informazioni istituzionali necessarie per l'export di carni e prodotti a base di carne verso uno specifico Paese terzo, nel rispetto delle normative e delle procedure.

Come recente implementazione ricordiamo, tra le **Schede di approfondimento** presenti nella homepage della Piattaforma, quella dedicata ad **Eventi&Webinar**, nella quale sono inseriti eventi specifici riguardanti il settore del Food&beverage promossi dai maggiori attori del Sistema Italia, tra i quali Confindustria, ICE -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE-SIMEST, ecc... La pagina è stata pensata con il fine di raccogliere in un unico contenitore le opportunità all'internazionalizzazione che il Sistema Paese mette a disposizione delle aziende interessate (collettive, webinar, eventi B2B, ecc.), in modo da avere in una unica finestra tutti i maggiori eventi, suddivisi per argomento e/o Paese di destinazione, con i link diretti alle pagine degli organizzatori e le modalità di partecipazione, incluse eventuali date di scadenza.

Il sito si conferma uno strumento strategico importan-

tissimo, come si nota dall'analisi statistica dell'anno appena trascorso dei dati di utilizzo degli **utenti registrati**, ad oggi saliti a **circa 330**. Gli operatori delle aziende associate hanno registrato un'attività costante, generando un traffico nel periodo 2022-2023 che ha contato quasi **38.000 visualizzazioni complessive delle pagine**, in aumento rispetto all'anno precedente (erano 35.000). Si nota anche un costante aumento delle visualizzazioni uniche (numero di sessioni in cui una pagina specifica è stata visualizzata almeno una

volta) delle pagine disponibili, che hanno superato quota **31.500 click**. La maggior parte degli utenti usa con frequenza la piattaforma e ha ormai raggiunto una discreta capacità di utilizzo, come dimostrato dai dati aggregati. Il tempo medio di permanenza sulla Piattaforma si conferma attorno ai 5 minuti e ogni sessione registra in media la visita di 5 pagine per utente. In termini di visite, poi, **le Schede Paese più cliccate si confermano per il secondo anno consecutivo quelle di Canada, Brasile e Stati Uniti, posizionate nella top 3 in questo stesso ordine.**

L'Ufficio Export di ASSICA continua a curare con aggiornamenti tempestivi tutte le informazioni contenute all'interno della Piattaforma, basandosi sulle comunicazioni ufficiali rese note dalle Autorità italiane, europee o extra-UE e sulle informazioni acquisite sul campo, in modo da fornire alle Aziende associate uno strumento sempre attuale.

Rapporto SACE Export 2022: "Caro Export" - Sfide globali e il valore di esserci



[Approfondimento online Rapporto SACE](#)

A settembre 2022 SACE ha presentato la nuova edizione del Rapporto annuale puntando in particolare sul "costo", dal cui il titolo **"Caro Export"**, del valore del Made in Italy, che si prevede nel 2023 sarà caratterizzato da un cauto atteggiamento di resilienza delle imprese esportatrici a dare impulso alle vendite italiane all'estero.

XX Rapporto ICE - Prometeia: Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori



[Approfondimento online Rapporto ICE](#)

In questa ultima edizione del Rapporto annuale, che vede ancora collaborare insieme ICE-Agenzia e la società Prometeia, le previsioni sul commercio internazionale presentate sono coerenti con un approccio all'internazionalizzazione antecedente alla fase di maggior espansione verso l'estero. Ci troviamo di fronte ad un quadro di commercio a blocchi che in parte richiama la geografia degli stessi mercati, ma trae la sua fisionomia anche da alleanze strategiche tra Paesi collegati. In questo quadro globale, le indicazioni che emergono dal XX Rapporto ICE - Prometeia riguardano la sfida per le singole aziende

a portare a termine la trasformazione verso sostenibilità e digitalizzazione che lo scenario internazionale attuale rende oggi sempre più urgente.

La Commissione presenta un nuovo approccio agli accordi commerciali

Nel mese di giugno 2022 la Commissione europea, con l'obiettivo di rendere gli scambi commerciali dell'UE più verdi, più equi e più sostenibili, ha presentato un nuovo piano per aumentare il contributo degli accordi commerciali alla protezione del clima, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori in tutto il mondo. Nella comunicazione **"Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta"**, la Commissione propone modalità per rafforzare ulteriormente l'attuazione e l'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) degli accordi commerciali che sottoscrive.

La comunicazione **individua le priorità politiche e punti d'azione chiave che accresceranno ulteriormente l'efficacia dell'attuale approccio al CSS** basato sull'interazione, ancorato al quadro internazionale e alle relative norme, attraverso un'attuazione e un'applicazione più rigorose. In particolare, il nuovo approccio includerà il ricorso a **sanzioni commerciali in caso di violazione** delle disposizioni CSS fondamentali. L'approccio sarà applicato ai negoziati futuri e in corso, se del caso.

Nello specifico, il nuovo approccio CSS riguarda i seguenti aspetti:

Interazione con i Paesi partner orientata ai risultati e basata sulle priorità:

- saranno negoziati ad hoc assieme ai Paesi partner gli obiettivi e le tabelle di marcia con scadenze precise per ottenere risultati più efficaci;
- si intensificherà l'interazione con i partner commerciali in un processo di cooperazione volto a promuovere il rispetto delle norme internazionali in materia di lavoro e ambiente, anche attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria;
- si collaborerà più strettamente sia con gli Stati membri che con il Parlamento europeo per il monitoraggio e l'attuazione degli impegni CSS;
- ci si impegnerà per aprire nuovi mercati per l'importazione e l'esportazione di beni e servizi verdi e di materie prime, elementi particolarmente importanti per ridurre la dipendenza nell'attuale clima geopolitico.

Maggiore partecipazione e sostegno per la società civile:

- facilitazione nella presentazione di denunce da parte della società civile e dei gruppi consultivi interni (GCI) per violazioni degli impegni di sostenibilità e introduzione di calendari che la Commissione seguirà, come regola

generale, per trattare le denunce CSS attraverso un aggiornamento degli orientamenti operativi per lo sportello unico centralizzato;

- maggior coinvolgimento dei GCI nei progetti di assistenza tecnica e nelle riunioni con gli Stati membri dell'UE;
- maggiore trasparenza sul lavoro dei GCI, compresa la pubblicazione degli elenchi delle organizzazioni partecipanti;
- rafforzamento del ruolo dei GCI dell'UE con risorse per il loro funzionamento.

Maggiore attenzione all'attuazione e all'applicazione:

- si estenderà la fase di conformità standard della risoluzione delle controversie tra Stati al capitolo CSS degli accordi commerciali; ciò significa che se una delle Parti si renderà responsabile della violazione di uno qualsiasi degli impegni CSS dovrà comunicare tempestivamente le modalità con cui intende attuare la relazione del panel, rispettando determinate tempistiche;
- si inserirà la possibilità di applicare sanzioni commerciali in caso di violazioni materiali dell'accordo di Parigi sul clima e dei principi fondamentali del lavoro dell'OIL come misura di ultima istanza.


Tutti i moderni accordi commerciali dell'UE comprendono già capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; sono di conseguenza necessari **sforzi continui e costanti al fine di ratificare e attuare in maniera efficace le convenzioni fondamentali** dell'OIL e di attuare gli accordi ambientali multilaterali che ciascuna parte ha ratificato, come l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Dal 2018 il documento informale dei servizi della Commissione dal titolo "Feedback e prospettive future per migliorare l'attuazione e l'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE" (piano d'azione in 15 punti) ha indirizzato il miglioramento dell'attuazione e dell'applicazione di tali capitoli. Come annunciato dinanzi al Parlamento europeo nel settembre 2020 e come specificato nella comunicazione sul riesame della politica commerciale del febbraio 2021, la Commissione ha avviato un riesame tempestivo del piano d'azione in 15 punti.

Ai fini del riesame e nell'ambito della comunicazione presentata oggi, la Commissione ha richiesto uno studio

comparativo indipendente sulle pratiche in materia di commercio e sviluppo sostenibile negli accordi commerciali dei Paesi terzi, che ha confermato che **l'UE, attraverso i propri accordi commerciali, è uno dei principali capifila nella promozione della sostenibilità**. Per raccogliere contributi dalla gamma più vasta possibile di cittadini e portatori di interessi riguardo al perfezionamento e a un maggiore effetto dell'approccio attuale, la Commissione ha anche condotto una consultazione pubblica. La Commissione ha inoltre avviato un ampio scambio di opinioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo.

Gli accordi di libero scambio



Lo scorso 11 ottobre 2022 è stata pubblicata la **Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali dell'UE**; si tratta della seconda relazione consolidata della Commissione, in cui si conferma la determinazione a garantire che le imprese, i lavoratori e i portatori di interessi dell'UE possano ottenere tutti i benefici offerti dal commercio internazionale, ma anche che i partner commerciali dell'UE in tutto il mondo onorino gli impegni assunti a livello multilaterale o bilaterale.



Approfondimento online
Relazione della Commissione su
attuazione e applicazione degli ALS

Nel 2021 erano in vigore 42 accordi commerciali preferenziali tra l'UE e 74 partner. Il ruolo svolto da tale rete

di accordi è rimasto di notevole importanza per tutto il periodo di riferimento (ossia il 2021 e il primo trimestre del 2022) durante il quale le imprese nell'UE e nel mondo si andavano riprendendo dagli effetti della pandemia di COVID-19. Tuttavia, gli esiti di tali accordi dipendono dalla corretta attuazione e applicazione degli accordi stessi. **Le perturbazioni causate dalla pandemia hanno anche inciso sui flussi commerciali**, hanno avuto ripercussioni sul costo della vita e hanno reso più difficile la presenza delle imprese, di qualunque dimensione, sui mercati esteri.

Come si evince dalla relazione, alcuni partner hanno continuato a favorire una prospettiva interna, imponendo restrizioni commerciali discriminatorie volte a favorire la produzione locale e l'industria nazionale. L'UE è stata pronta ad agire laddove tali barriere si manifestavano.

Tale situazione si è delineata ancor più nitidamente con gli eventi verificatisi nei primi mesi del 2022 a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. La conseguente perturbazione dei mercati e delle catene di approvvigionamento dovuta alle misure di risposta adottate dai vari Paesi sottolinea **l'importanza di un commercio aperto, di valori condivisi e di opportunità alternative per assicurare il flusso degli scambi da e verso l'UE**. In un contesto di aumento dei prezzi dell'energia e di carenza di materie prime e prodotti agricoli, la rete di accordi commerciali dell'UE rappresenta una risorsa importante per mantenere aperti i mercati e aiutare le imprese a diversificare le loro catene di approvvigionamento.

Nel periodo di riferimento della relazione si possono segnalare anche altri due importanti sviluppi:

- dal 1° gennaio 2021, terminato il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito e a seguito dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, **il Regno Unito è diventato il primo partner commerciale preferenziale dell'UE**, portando la quota degli scambi commerciali dell'UE con i partner preferenziali dal 32% al 44% rispetto al 2020. Tale sviluppo ha inciso anche sull'avanzo commerciale dell'UE con i partner preferenziali relativamente alle merci, che è passato da 124 miliardi di EUR nel 2020 (ma con un livello di scambi molto ridotto a causa della pandemia di COVID-19) a 208 miliardi di EUR nel 2021.
- nel 2021 si è registrato un notevole **miglioramento delle relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti**: varie controversie importanti e di lunga data sono state risolte e si è creata una nuova dinamica collaborativa con il Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC).

Nel periodo di riferimento la Commissione ha intensificato

ulteriormente gli sforzi affinché i **benefici concreti offerti dagli accordi commerciali siano sfruttati più facilmente, in particolare dalle piccole e medie imprese (PMI)** affrontando nel contempo le questioni relative all'accesso al mercato e alla sostenibilità: più di tre milioni di utenti (per il 72% appartenenti all'UE) hanno visitato la piattaforma **Access2Markets** (che copre 135 mercati di esportazione e tutti i Paesi dell'UE); sono stati aggiunti nuovi contenuti nelle parti riguardanti il commercio e gli appalti di servizi nell'UE ed è stato migliorato lo strumento di autovalutazione delle regole di origine (ROSA).

Nel 2021 l'UE ha proseguito il lavoro volto a individuare ed eliminare gli ostacoli agli scambi. In particolare, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le imprese, la Commissione ha continuato a collaborare direttamente con i Paesi terzi, anche grazie alla rete delle delegazioni dell'UE nei Paesi partner e a Ginevra.

Per quanto riguarda i nuovi ostacoli e le nuove denunce, il 2021 è stato il primo anno completo di attività dello sportello unico istituito per sostenere il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali: è accessibile dalla piattaforma Access2Markets e permette di presentare denunce riguardanti gli ostacoli agli scambi (potenziali), il mancato rispetto degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile o l'inosservanza del Regolamento SPG dell'UE.

Alla fine del 2021 nella banca dati Access2Markets figuravano **455 ostacoli attivi agli scambi e agli investimenti (rispetto ai 462 del 2020) in 65 Paesi terzi**. La maggior parte degli ostacoli è stata registrata negli ultimi cinque anni (39%), mentre il 34% risulta apparso tra sei e dieci anni fa e il 27% da oltre un decennio; le **misure sanitarie e fitosanitarie** sono rimaste la categoria che include il maggior numero di ostacoli agli scambi (102) e rappresentano **quasi un quarto di tutti gli ostacoli registrati**. Sebbene il numero totale di ostacoli sotto forma di misure sanitarie e fitosanitarie sia stato leggermente inferiore nel 2020 (107), le restrizioni in questa categoria sono aumentate costantemente tra il 2016 e il 2020, mantenendola in prima posizione. Il secondo tipo di ostacoli registrato più frequentemente nel 2021 riguarda gli ostacoli tecnici (81 ostacoli), le misure tariffarie e le restrizioni quantitative (78 ostacoli), come nel 2020. Queste tre categorie, considerate complessivamente, rappresentano quasi il 60% di tutti gli ostacoli attivi nel 2021, continuando la tendenza registrata nel 2020.

La **Cina**, con 39 ostacoli, è rimasta il Paese con il maggior numero di ostacoli; al secondo posto si è attestata la **Russia** con 32, seguita da **Stati Uniti** (27), **India** (26), **Turchia** (24) e **Indonesia** (21). Altri Paesi con 10 o più ostacoli sono il **Brasile** (19), la **Corea del Sud** (18), l'**Australia** (15), l'**Algeria** (14), il **Messico**

La piattaforma Access2Markets

La piattaforma **Access2Markets**, varata nell'ottobre 2020, contiene informazioni pratiche dettagliate, disponibili gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'UE, destinate alle imprese che desiderano importare o esportare merci. Le informazioni sulle esportazioni riguardano le tariffe, le tasse, le procedure e le formalità relative a 135 mercati di esportazione, le norme di origine, le statistiche e gli ostacoli agli scambi.

Informazioni analoghe sono disponibili per le importazioni nell'UE, in particolare per quanto riguarda le tariffe, le tasse, le prescrizioni in materia di importazione, le norme di origine e le statistiche relative a tutto il mondo. A partire dal 1° gennaio 2021, sono fornite anche informazioni complete sugli scambi commerciali dell'UE con il Regno Unito. Nel 2022, con lo svolgersi degli eventi in Ucraina, la piattaforma è stata aggiornata in considerazione delle misure restrittive imposte sulle esportazioni dell'UE verso la Russia e sono state fornite informazioni più generali sulle sanzioni dell'UE oltre a maggiori indicazioni per gli importatori sulle misure russe imposte sulle esportazioni verso l'UE.

Access2Markets dal suo avvio ha registrato più di 3 milioni di visitatori singoli, il 72% dei quali di provenienza UE, il suo strumento ROSA registra in media 500 consultazioni al giorno. La nuova versione di ROSA indica alle imprese anche come documentare l'origine dei loro prodotti. Nel 2021 la Commissione ha gradualmente aggiornato Access2Markets, aggiungendo contenuti per gli utenti appropriati, in particolare per le PMI, sviluppando nel contempo nuovi strumenti interattivi.

Nel corso del 2021 la Commissione ha continuato a fornire ampio sostegno e corsi di formazione su **Access2Markets** alle imprese, agli Stati membri e ad altri intermediari, oltre a un programma di formazione per formatori che è destinato a proseguire. Finora gli eventi hanno raggiunto oltre 6.500 organizzazioni e si sono svolti in quasi tutte le lingue dell'UE.


(12), l'**Egitto** (11), la **Malaysia** (10) e il **Vietnam** (10). Nella banca dati non sono ancora inclusi gli ostacoli posti dal Regno Unito sia per lo stato del tutto nuovo delle relazioni sia forse per il fatto che molti degli ostacoli esistenti con altri partner risalgono a diversi anni fa. Analizzando il quinquennio dal 2016 al 2020, si evince che la Russia e la Cina sono sempre stati i due Paesi con il maggior numero di ostacoli, con la Russia sempre in testa salvo nel 2018 quando è stata surclassata dalla Cina; il numero di ostacoli russi, tuttavia, è rimasto relativamente stabile (media: 33), mentre **quelli cinesi nel corso del quinquennio analizzato sono quasi raddoppiati, passando da 23 nel 2016 a 40 nel 2020**. In termini di nuovi ostacoli agli scambi suddivisi per

settore, **l'agricoltura e la pesca** hanno costituito il settore con il numero più elevato di ostacoli (4), seguito dai servizi (3).

Nel 2021 **sono stati eliminati 39 ostacoli agli scambi**, sei in più rispetto al 2020: 16 sono stati completamente rimossi, mentre 23 sono stati parzialmente risolti. Le misure sanitarie e fitosanitarie hanno rappresentato la categoria maggiore con 15 ostacoli risolti, come nel 2020 (17). L'eliminazione di questi ostacoli ha nuovamente avuto un effetto positivo diretto, anche sugli esportatori dell'UE in molti settori, in particolare in quello alimentare; ad esempio:

- accettazione da parte del Canada del certificato armonizzato dell'UE per le carni di pollame;
- revoca da parte della Corea del Sud dei precedenti divieti di importazione imposti a diversi Stati membri a causa dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

La relazione conferma che gli accordi commerciali dell'UE significano maggiori esportazioni, relazioni economiche più stabili e accesso sicuro alle risorse: nel 2021 le esportazioni dell'UE verso partner preferenziali hanno superato per la prima volta 1 trilione di euro.



Brexit

Il 24 gennaio 2020 i presidenti Michel e von der Leyen firmano a Bruxelles l'accordo di recesso; il giorno stesso il documento viene firmato a Londra dal primo ministro Boris Johnson.

L'accordo ha lo scopo di garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e riguarda i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria, il periodo di transizione, i protocolli su Irlanda/Irlanda del Nord, Cipro e Gibilterra, la *governance* e altre questioni relative alla separazione. Dopo l'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento europeo e l'adozione, mediante procedura scritta, della decisione da parte del Consiglio, l'accordo è entrato in vigore.

Così, il 31 gennaio 2020 alle 23 (ora di Londra, mezzanotte in Europa), il **Regno Unito esce ufficialmente dall'Unione europea dopo 47 anni dall'adesione avvenuta nel 1973**: non è più uno Stato membro dell'UE e acquisisce lo status di Paese terzo; non ha più eurodeputati e non partecipa più ai vertici della UE. **L'accordo di recesso include anche un protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord entrato in vigore alla fine del periodo transitorio.**

Il 24 dicembre 2020, quando sembrava ormai inevitabile il no-deal Commissione europea e Regno Unito hanno sottoscritto l'**Accordo Commerciale e di Cooperazione (TCA)** sui termini della futura cooperazione.

Il 28 aprile 2021, il Parlamento europeo ha ratificato a larga maggioranza il TCA con 660 voti a favore, 5 contro e 32 astensioni.

Per quanto riguarda il commercio dei beni, le Parti hanno concordato di creare, **sin dal 1° gennaio 2021, un'ambiziosa area di libero scambio senza dazi o quote** sui prodotti che soddisfano le regole di origine; meccanismi di cooperazione normativa e doganale, nonché disposizioni che garantiscano parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, come parte di una più ampia partnership economica.

● Azzeramento dei dazi

Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale alle merci in importazione nell'altra Parte accordista, è necessario il rispetto di specifiche regole di origine. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale può basarsi su un'attestazione di origine compilata dall'esportatore o sulla conoscenza dell'importatore che il prodotto è originario.

Eventuali tariffe o altri oneri imposti da una Parte in connessione con l'importazione o l'esportazione di un bene dell'altra Parte dovranno essere limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non potranno rappresentare una protezione indiretta per i beni nazionali o la tassazione di importazioni o esportazioni a fini fiscali.

● Controlli e formalità doganali

Tutti i controlli e le formalità doganali richiesti dal diritto dell'UE per le importazioni da Paesi terzi si applicheranno a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'UE dal Regno Unito o che lasciano l'UE per il Regno Unito.

Questo non riguarda gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del Nord ai quali si applicherà il Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord incluso nell'accordo di recesso.

Le parti hanno concordato di riconoscere reciprocamente i programmi "AEO - Operatore economico autorizzato", consentendo a coloro che beneficiano di questo status di godere di alcune semplificazioni e/o agevolazioni nello svolgimento dei controlli e delle operazioni doganali.

● Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

L'accordo include uno specifico capitolo SPS, con le norme sanitarie e fitosanitarie atte a garantire livelli elevati di sicurezza alimentare e ridurre o eliminare possibili minacce per la salute dei cittadini, nonché degli animali e delle piante. Non sono previste modifiche ai livelli degli standard dell'UE. Il capitolo include anche il riconoscimento del principio di regionalizzazione, incluse le zone indenni da malattie, e la sua applicazione agli scambi tra le Parti, in conformità con l'accordo SPS.

● Nuovo regime di controlli sanitari e fitosanitari

L'approccio all'applicazione dei controlli sui prodotti importati in GB dalla UE prevedeva una serie di step successivi, da completarsi entro ottobre 2021, ma che non sono stati rispettati.

Dopo un primo rinvio, a settembre 2021, che aveva spostato l'obbligo di certificazione sanitaria delle merci importate in GB da ottobre '21 a luglio 2022, il 28 aprile 2022, il Ministro britannico per le opportunità della Brexit, Jacob Rees-Mogg, ha comunicato la decisione del Governo di posticipare **alla fine del 2023** l'introduzione di ulteriori controlli sulle importazioni di beni dall'UE.

Inoltre, il 27 febbraio 2023, l'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso il **Windsor Framework** (accordo quadro di Windsor), un accordo politico che modifica il Protocollo sull'Irlanda Nord, segnando una svolta in una delle questioni più complesse del post-Brexit e aprendo un nuovo capitolo nei rapporti tra Bruxelles e Londra. Come noto, il Protocollo sull'Irlanda del Nord è in vigore dal 1° febbraio 2020 e costituisce parte integrante del *Withdrawal Agreement*, l'Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE. Il suo obiettivo era tutelare l'Accordo del Venerdì Santo (1998), che evitava l'imposizione di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, preservando così anche l'integrità del mercato unico

della UE: con la Brexit, infatti, l'Irlanda del Nord, pur rimanendo nel territorio UK, continua a far parte del mercato unico europeo per quanto riguarda la circolazione delle merci.



Approfondimento online Windsor Framework

Il Windsor Framework modifica sostanzialmente il testo del Protocollo per risolvere alcuni dei problemi che fino a oggi sembravano insuperabili. I punti chiave dell'accordo di Windsor sono tre:

- Le **merci provenienti dalla Gran Bretagna e dirette verso la Repubblica d'Irlanda** (e quindi la UE) transiteranno in una "corsia rossa", per garantire l'integrità del mercato unico comunitario, e saranno sottoposte all'applicazione integrale delle norme fitosanitarie nonché a controlli doganali completi. Non ci saranno controlli doganali, ostacoli e intoppi burocratici per le merci, compresi prodotti alimentari e piante, provenienti dalla Gran Bretagna e destinate all'Irlanda del Nord, che viaggeranno in una speciale "corsia verde". In questo modo **le procedure doganali verranno notevolmente semplificate**, con una diminuzione dei controlli e, di conseguenza, di tempi e costi per gli operatori. Ai prodotti destinati al consumo finale nell'Irlanda del Nord saranno applicati gli standard di salute pubblica e di tutela dei consumatori del Regno Unito.
- **Disponibilità di prodotti** di ogni genere e anche di medicine: i farmaci, se approvati dall'ente di regolamentazione britannico, potranno essere venduti in Irlanda del Nord.
- **Tutela della sovranità dell'Irlanda del Nord** con il meccanismo chiamato "*Stormont Brake*" (Freno di Stormont - dal nome del quartiere di Belfast dove si riunisce il parlamento dell'Irlanda del Nord): l'Assemblea nordirlandese, composta da 90 deputati, ha una sorta di "possibilità di intervento" in caso di modifica delle leggi comunitarie che avrebbe un impatto significativo e duraturo sulla vita quotidiana dei suoi cittadini. Una volta firmata la petizione, il governo del Regno Unito potrà attivare la clausola e sospendere l'applicazione della legge europea modificata in Irlanda del Nord, con effetto immediato.

Con la firma dell'accordo, il Regno Unito ha accettato di **condividere con la UE dati in tempo reale sui movimenti di merci dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord**. Questi dati doganali serviranno alla UE per effettuare un'adeguata valutazione dei rischi e, se necessario, richiedere alle Autorità britanniche di attuare

misure di controllo specifiche su merce.

Nel mese di aprile 2023, il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali DEFRA e l'Agenzia per la salute degli animali e delle piante del Regno Unito hanno pubblicato le linee guida **Target Operating Model (TOM) risk categories for animal and animal product imports from the EU to Great Britain**: dal 31 ottobre 2023, per importare in Gran Bretagna animali vivi o prodotti di origine animale dagli Stati dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) sarà necessario sia individuare la specifica categoria di rischio per prodotto, sia seguire le norme sanitarie e fitosanitarie - SPS, correlate alla categoria di rischio di interesse. I prodotti di origine animale (POAO), ricadono nella categoria di rischio BASSO, purché soddisfino i seguenti requisiti:

- siano stabili a temperatura ambiente;
- siano stati sottoposti ad un trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi nocivi;
- siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
- siano confezionati o sigillati in contenitori visibilmente puliti;
- siano accompagnati da un documento commerciale e siano etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro dell'UE, in modo da fornire informazioni sulla natura della merce, la quantità e il numero di confezioni, il Paese di origine, il produttore e gli ingredienti;
- non si tratti di alimenti per lattanti o di alimenti a fini medici speciali.

Per i prodotti a rischio BASSO non è richiesto il certificato sanitario; è sufficiente un documento commerciale del fornitore; è sempre necessario utilizzare il Sistema IPAFFS per prenotificare le spedizioni.

Le **carni, le preparazioni e i prodotti a base di carne, incluse le gelatine, sono classificati a rischio MEDIO**, pertanto:

- dal 31 ottobre 2023, le spedizioni dovranno essere scortate da certificato sanitario, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente;
- dal 31 gennaio 2024, potranno essere sottoposte a controlli fisici all'importazione;
- le spedizioni devono essere prenotificate mediante il Sistema IPAFFS.

Intanto, a febbraio 2023, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Segretario di Stato per le Imprese e il Commercio del Regno Unito, Kemi Badenoch, hanno firmato un **Memorandum of Understanding sul Dialogo strategico per la promozione delle esportazioni e degli inve-**

stimenti bilaterali.

Attraverso il Memorandum, l'Italia e il Regno Unito puntano ad approfondire il loro partenariato economico, adattandolo al contesto "post-Brexit". L'intesa si propone di istituire un meccanismo strutturato di concertazione e collaborazione tra imprese, Istituzioni ed Enti preposti all'internazionalizzazione, con un focus sui settori più innovativi e ad alto potenziale di sviluppo, tra cui economia "verde", tecnologie avanzate, scienze della vita, ingegneria ed industrie creative, start-up e innovazione, temi peraltro che l'Italia ha posto al centro della candidatura di Roma Expo2030.

LE AMERICHE

● Stati Uniti

Dopo l'audit svolto in modalità virtuale nel 2021, gli ispettori statunitensi del *Food Safety and Inspection Service* (USDA-FSIS) sono tornati in Italia dal **13 al 29 marzo 2023**.

L'audit ha interessato tutti gli aspetti del sistema di ispezione nazionale italiano per la produzione l'esportazione di prodotti a base di carne negli Stati Uniti, inclusi quelli relativi alle attività di test ed analisi condotti nei laboratori ufficiali.

Gli ispettori, Estella Perez e Alam Khan, hanno visitato due impianti di macellazione suina, sette stabilimenti di lavorazione di prodotti a base di carne, un impianto di produzione di pizze congelate e uno di sughi pronti; laboratori dell'Istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia-Romagna, gli uffici dei Servizi veterinari regionali e locali.

Nella riunione di chiusura al Ministero della Salute, gli ispettori hanno condiviso gli esiti preliminari della loro missione e non hanno evidenziato **alcuna non conformità di sistema; le uniche osservazioni hanno riguardato singole non conformità a livello documentale e di HACCP che verranno dettagliate nei report delle visite aziendali**.

In tema di certificazione, ad aprile 2022, alla luce di una revisione di quanto previsto dall'*Animal Product Manual* di APHIS, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti per il rilascio certificato richiesto dalle Autorità statunitensi per l'importazione, a seconda della matrice alimentare e delle condizioni sanitarie del luogo in cui risiedono gli stabilimenti coinvolti nel processo produttivo (dentro o fuori la Macroregione Italiana riconosciuta da USDA come indenne da MVS).

Per quanto riguarda le conseguenze del riscontro del virus della PSA in Italia sulle possibilità di export verso gli Stati Uniti, poiché le Autorità statunitensi riconoscono la regionalizzazione ai sensi della norma comunitaria, le certificazioni sia come attestazioni sanitarie integrative

sia per l'esportazione di carni e prodotti possono continuare ad rilasciate secondo le disposizioni vigenti.

Con riferimento al settore bovino, nel 2022 è stato riattivato il progetto per l'esportazione di Bresaola negli Stati Uniti; si sono svolte alcune riunioni con le aziende che hanno aderito al progetto per definire un processo produttivo standard da sottoporre a validazione presso la SSICA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari. La fase sperimentale prenderà avvio entro il mese di giugno.

● Canada

Grazie all'assiduo confronto tra il nostro Ministero della Salute, le Autorità sanitarie canadesi e la Commissione Europea, la *Canadian Food Inspection Agency* (CFIA) ha aggiornato - in linea con i principi della norma comunitaria in materia di regionalizzazione - le condizioni di importazione delle carni suine fresche/congelate e dei prodotti stagionati a base di carne suina provenienti dall'Italia, alla luce della situazione relativa alla PSA sul territorio italiano, permettendo alle esportazioni dal nostro Paese di non subire gravosi fermi. Pertanto, il Ministero, a gennaio 2022, ha ufficializzato la necessità di scortare i prodotti in esportazione con una **attestazione sanitaria integrativa** a garanzia dei requisiti di importazione aggiuntivi per PSA richiesti dalla CFIA.

Tale integrazione è stata implementata anche per il **nuovo modello di certificato bilaterale**, concordato dal Ministero della Salute con CFIA a maggio 2022, che ha permesso l'apertura ai prodotti ottenuti da carni di bovini o avicoli di origine italiana e comunitaria e ai prodotti a base di carne suina stagionati meno di 30 giorni.

● Argentina

La diffusione del virus della Peste suina africana nell'Italia continentale avvenuta nel corso dell'anno non ha determinato sostanziali variazioni nelle condizioni sanitarie da soddisfare per l'esportazione verso il Paese, in quanto gli accordi raggiunti nel 2021 in merito ai nuovi certificati sanitari già circoscrivevano le nostre possibilità di export ai prodotti stagionati almeno sei mesi (requisito previsto poiché le Autorità argentine non applicano il principio di regionalizzazione per PSA al territorio italiano) e ai prodotti cotti (con raggiungimento di una temperatura a cuore del prodotto superiore a 70°C per un tempo di 30 minuti o un processo termico di sterilizzazione commerciale in cui è stato raggiunto un valore $F_0 \geq 3$).

● Brasile

Nel corso del 2022 è continuata l'attività di verifica e

aggiornamento da parte delle Autorità brasiliane delle liste delle aziende autorizzate ad esportare.

Purtroppo, a causa dei focolai di Peste suina africana riscontrati sul territorio a partire dal 05 gennaio vi è stata la comunicazione della sospensione dell'esportazione per le carni suine e i prodotti a base di carne suina a breve stagionatura, mentre è rimasto possibile esportare con i certificati concordati sia i prodotti cotti che gli stagionati per un periodo minimo di 6 mesi.

Nonostante le difficoltà all'export e nelle comunicazioni con le Autorità del MAPA ad ottobre 2022 si è conclusa positivamente la **missione** programmata delle due ispettrici del *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento* brasiliano, tenutasi on site per valutare il sistema di ispezione delle carni suine e dei prodotti a base di carne suina e confermare l'equivalenza dei sistemi italiano e brasiliano di controllo della filiera. La missione, che si è svolta nell'ambito dei controlli routinari che le Autorità brasiliane effettuano periodicamente presso i Paesi principali partner commerciali, ha interessato un impianto di macellazione e cinque stabilimenti di trasformazione, oltre che gli uffici del Ministero della Salute e delle Autorità sanitarie regionali e locali. Nel corso della riunione di chiusura la dr.ssa Juliana Satie, capo delegazione, ha espresso **notevole apprezzamento per l'organizzazione delle Autorità competenti** e per la capacità di vigilare in maniera efficace su tutte le fasi della produzione, dalla macellazione alla lavorazione del prodotto finito. Si è complimentata per la diligenza e la cura nello svolgimento dell'attività, riscontrate durante le visite presso gli stabilimenti e ha ringraziato tutti gli interlocutori per la disponibilità a condividere informazioni e dati. ASSICA ha partecipato alla missione supportando le aziende associate durante gli audit e fornendo assistenza logistica alle ispettrici, le quali hanno manifestato la loro disponibilità a mantenere un canale di comunicazione diretto anche con l'Associazione.

Con l'occasione abbiamo chiesto e ottenuto dal Ministero della Salute di poter prendere parte ad una riunione virtuale da organizzarsi tra il nostro Ministero e i rappresentanti del MAPA per approfondire la complessa normativa brasiliana in materia di etichettatura e di registrazione delle etichette dei prodotti destinati al mercato brasiliano che, come manifestato da alcune aziende esportatrici, ha creato numerose problematiche.

● Colombia

Sono ancora in corso i negoziati tra la Commissione europea e le Autorità colombiane per la definizione di un certificato armonizzato in grado di aprire il mercato a tutti i prodotti di carne suina esportati dall'Italia senza limitazioni sull'origine la materia prima (senza la clausola "nato, allevato e macellato") e sul periodo di stagionatura

(senza la stagionatura di 400 giorni per i prodotti stagionati).

Nonostante il certificato concordato in bilaterale preveda il requisito di indennità del Paese Italia da Peste suina Africana, non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali di chiusura all'export per PSA da parte delle Autorità colombiane, è stato possibile proseguire con le esportazioni grazie alle istruzioni diramate dal Ministero della Salute che, in via del tutto eccezionale, ha comunicato la possibilità di apportare modifiche ai certificati sanitari di esportazione concordati con le Autorità dei Paesi terzi, referendo la condizione di indennità da PSA alla zona di provenienza degli animali e/o delle carni invece che all'intero territorio italiano.

● Cuba

Il Paese ha continuato a rimanere **chiuso** ai tentativi di comunicazione perpetrati da ASSICA, impegnata con le Autorità competenti a livello nazionale e a livello Comunitario affinché si possano ripristinare quanto prima gli scambi con il Paese. Il Paese infatti - non riconoscendo alcuna regionalizzazione per la PSA - ha deciso, con comunicazione ufficiale inviata al nostro Ministero della Salute, di sospendere le importazioni dall'Italia.

● Ecuador

Le esportazioni verso il Paese rimangono bloccate in quanto la certificazione sanitaria richiesta per l'export di prosciutto stagionato disossato e di prosciutto cotto disossato prevede l'utilizzo esclusivo di carni di suini nati, allevati e macellati in Italia, Paese che deve essere riconosciuto interamente libero da Peste suina africana.

Il Ministero della Salute ha prontamente attivato un canale di comunicazione con le Autorità ecuadoregne di Agrocalidad per provare ad analizzare una **proposta di nuovi certificati sanitari** per l'esportazione verso il Paese. ASSICA si è subito resa disponibile a supportare le nostre Autorità in questa delicata fase di trattative, indicando i requisiti sanitari più pertinenti per l'export della più ampia gamma possibile dei nostri prodotti. Il dialogo tra le Autorità dei nostri due Paesi è tutt'ora in corso.

● Messico

Nel corso dell'anno 2022 vi sono stati incontri in seno al WTO durante i quali la Commissione europea ha manifestato la propria preoccupazione in merito al mancato riconoscimento dello status free dei Paesi interessati da focolai di PSA legato alla **mancanza di applicazione del principio di regionalizzazione** da parte del Messico. Nonostante il nostro Ministero della Salute abbia confermato di aver fornito tutte le informazioni pertinenti alle

Autorità del Paese ai fini della valutazione del rischio, SENASICA non ha inviato riscontri positivi in merito ad una risoluzione delle chiusure all'export di prodotti provenienti dall'Italia.

Anche in questo caso ASSICA si è resa disponibile a supportare il nostro Ministero per la ripresa di una trattativa proficua con le Autorità del Paese.

● Panama

Permangono i ritardi da parte dell'*Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos* (AUPSA) nell'aggiornamento delle liste degli impianti autorizzati all'export di prodotti a base di carne, bloccate dal mese di luglio 2019. Nonostante i ripetuti solleciti effettuati da ASSICA, tramite la Commissione europea, e dal nostro Ministero della Salute, le istanze trasmesse continuano a rimanere inevase. ASSICA in collaborazione con il Ministero si adopera affinché l'AUSPA informi le Istituzioni di quelle che sono le nuove procedure da seguire.

● Perù

Dal riscontro di positività per PSA in alcune carcasse di cinghiale a gennaio 2022 sul territorio italiano, il mercato peruviano continua a rimanere **chiuso a tutti i prodotti suini italiani**, in quanto i requisiti di importazione pubblicati sul sito del SENASA sono stati modificati per i nostri prodotti. Il Ministero della Salute per il tramite della nostra Ambasciata a Lima ha subitaneamente intavolato un dialogo con le Autorità del SENASA cercando di ottenere l'applicazione del principio di regionalizzazione per PSA al territorio italiano al fine di riaprire l'export dalle zone non sottoposte a restrizioni ai sensi della normativa comunitaria di tutti i prodotti suini già autorizzati. Il dialogo si sta rivelando molto complesso per una serie di fattori concomitanti correlati a cambi di direzioni all'interno degli organi direttivi delle Autorità coinvolte.

Nel mese di aprile 2023, le Autorità peruviane hanno manifestato l'esigenza di effettuare - in ambito di Comunità andina - una analisi del rischio per valutare la possibilità di applicare la regionalizzazione al territorio italiano, oppure autorizzare l'importazione di prodotti sottoposti a trattamenti in grado di inattivare il virus della PSA. Purtroppo, di questa richiesta e dei relativi termini di evasione non abbiamo ancora contezza.

● Uruguay

Come per altri Paesi sudamericani anche il mercato uruguayano è rimasto chiuso per tutti i prodotti suini italiani per quasi tutto lo scorso anno. Infatti, le Autorità uruguayane, a seguito del blocco disposto per le importazioni di prodotti suini italiani, non hanno reso possibile

alcuna trattativa né in merito all'applicazione del principio di regionalizzazione, né al riconoscimento dell'efficacia dei trattamenti inattivanti il virus.

Solo ad inizio 2023 il Ministero della Salute ha riferito di aver raggiunto un accordo con il Ministero dell'Allevamento, Agricoltura e Pesca dell'Uruguay in base al quale sono state nuovamente **autorizzate le esportazioni dall'Italia di alcuni prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico**; ad oggi non è ancora disponibile il certificato sanitario che dovrà scortare i prodotti. Purtroppo, l'esportazione di prodotti stagionati ad oggi rimane ancora interdetta per i salumifici italiani.

Gli accordi ad Occidente

● UE - Canada

A dicembre 2022, si è svolta la terza riunione del *Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Joint Committee*.

Dopo cinque anni di applicazione provvisoria del CETA, le imprese canadesi ed europee stanno raccogliendo i benefici dell'accordo e gli scambi sono aumentati di oltre il 30%. Il CETA ha garantito una crescita economica sostenibile e posti di lavoro per l'UE. Gli scambi bilaterali di merci hanno raggiunto i 60 miliardi di euro, con una crescita ancora maggiore del 41% negli scambi di prodotti alimentari e agricoli. Le esportazioni di merci dell'UE verso il Canada sono aumentate del 26% dall'entrata in vigore del CETA.

Gli scambi bilaterali di servizi sono aumentati dell'11%. Le aziende canadesi investono più di 240 miliardi di euro nell'UE, creando ulteriori opportunità di lavoro e aiutando le imprese e la crescita.

Il CETA è uno degli accordi commerciali più verdi, inclusivi e sostenibili mai firmati.

Con forti disposizioni in materia di clima, ambiente e lavoro, mira anche a far crescere il commercio di beni, tecnologie e servizi rispettosi del clima. Il commercio bilaterale totale di beni ambientali è cresciuto del 27% da 4,6 miliardi di euro a 5,9 miliardi di euro nel 2021. Il CETA mira anche a promuovere una migliore parità di genere e una migliore partecipazione delle piccole imprese.

Il CETA ha anche dato all'UE un accesso privilegiato alle materie prime del Canada: ha eliminato i dazi, vietato i controlli sulle esportazioni e ridotto i rischi della catena di approvvigionamento anche in periodi di forte domanda. Le importazioni dell'UE di metalli di base dal Canada sono aumentate del 143% tra il 2016 e il 2021, mentre le importazioni di minerali sono aumentate del 131%. Queste risorse sono fondamentali per i principali settori industriali europei, ad esempio per la produzione di batterie nell'UE.

Il CETA ha anche creato un quadro per il commercio di energia con un partner affidabile e affine. Le importazioni di energia dell'UE dal Canada sono aumentate del 70% tra il 2016 e il 2021.

Il Comitato ha preso atto dei progressi in corso verso la ratifica del CETA da parte di tutti i 27 Stati membri dell'UE, necessaria prima che le disposizioni sulla protezione degli investimenti dell'accordo possano essere pienamente applicate. Ha convenuto di continuare le discussioni costruttive su ulteriori chiarimenti rispetto a tali disposizioni, determinati a lavorare rapidamente per una dichiarazione interpretativa comune da adottare da parte del Comitato misto.

● UE - Cile

A dicembre 2022, l'Unione europea e il Cile hanno concluso i negoziati sull'*EU-Chile Advanced Framework Agreement*, finalizzato a portare il partenariato a un livello superiore per rafforzare il dialogo politico, approfondire la cooperazione e promuovere opportunità commerciali e di investimento. In particolare, l'accordo pone valori condivisi come i diritti umani, il commercio sostenibile e la parità di genere al centro delle relazioni UE-Cile. Rafforza la cooperazione UE-Cile sulle sfide globali condivise, come la lotta contro il cambiamento climatico e l'ambiente.

Legami economici più stretti con il Cile consentiranno all'UE di diversificare e rafforzare la propria resilienza economica, aumentando allo stesso tempo le opportunità per le esportazioni e gli investimenti:

- il 99,9% delle esportazioni dell'UE sarà esente da dazi, il che dovrebbe aumentare le esportazioni dell'UE verso il Cile fino a 4,5 miliardi di euro;
- maggiore accesso a materie prime e combustibili puliti cruciali per la transizione verso la green economy, come litio, rame e idrogeno;
- più facile per le imprese dell'UE fornire i loro servizi in Cile, compresi i servizi di consegna, telecomunicazioni, trasporto marittimo e finanziari;
- stesso trattamento per gli investitori dell'UE in Cile e per gli investitori cileni, anche nel settore dell'energia e delle materie prime, e viceversa;
- miglioramento dell'accesso delle imprese dell'UE agli appalti pubblici cileni per beni, servizi, lavori e concessioni di lavori e viceversa;
- un capitolo dedicato alle piccole e medie imprese per contribuire a garantire che le imprese più piccole traggano pieno vantaggio dall'accordo, anche riducendo la burocrazia.

Un forte impegno per i diritti umani, la sostenibilità e l'innovazione: un ambizioso capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che conferma l'impegno delle Parti

nei confronti degli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'accordo di Parigi, e un capitolo sui sistemi alimentari sostenibili, con l'obiettivo di rendere le filiere alimentari più sostenibili e resilienti.

Come primo passo, sia l'UE che il Cile procederanno alla verifica legale dell'accordo. Successivamente, l'UE proporrà la conclusione e la ratifica.

● UE-Mercosur

Il 7 e l'8 marzo 2023 si sono incontrati a Buenos Aires i capi negoziatori dell'accordo UE-Mercosur.

La delegazione dell'UE era presieduta dai suoi capi negoziatori del Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea e della direzione generale del Commercio internazionale. La delegazione del Mercosur era composta dai quattro coordinatori nazionali del blocco ed era presieduta dalla Repubblica argentina.

Le discussioni si sono incentrate sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale) come quadro per l'approfondimento del partenariato biregionale.

Di fronte al nuovo scenario politico ed economico globale e consapevoli dell'importanza strategica delle relazioni biregionali, entrambe le delegazioni hanno convenuto sull'importanza di intensificare il dialogo al fine di finalizzare un accordo reciprocamente vantaggioso ed equilibrato.

IL MEDIO ORIENTE

● Egitto

Lo scorso anno l'Unione europea ha presentato una richiesta di consultazioni all'Organizzazione Mondiale del Commercio sui requisiti di registrazione relativi all'importazione di alcuni prodotti in Egitto.

La dogana egiziana, infatti, aveva dato avvio nel 2021 ad un nuovo sistema doganale denominato *ACI - Advanced Cargo Information System*, con l'obiettivo di accorciare i tempi dello sdoganamento delle merci attraverso la telematizzazione delle procedure per l'ingresso, evitando la congestione dei traffici presso i porti di destinazione, oltre a fungere da "sportello unico" doganale, collegando tutti i porti terrestri, marittimi e aerei con una piattaforma elettronica.

A seguito degli scambi avvenuti durante il processo di consultazione, che hanno messo in luce alcuni aspetti non molto chiari e farraginosi a carico delle aziende esportatrici, l'Egitto si è impegnato a introdurre e applicare una serie di adeguamenti al sistema di registrazione e ha acconsentito ad un attento monitoraggio della loro attuazione.

● Emirati Arabi Uniti

A seguito della entrata in vigore del nuovo sistema digitale doganale *Advanced Cargo Information System - ACI* il Paese, a partire dal 1° febbraio 2023, ha ulteriormente introdotto **misure sull'importazione** consistenti nel pagamento di una tassa fissa di 150 AED per ogni fattura di importazione superiore ai 10.000 AED. La norma si applica a tutti i tipi di merci ma prevede le seguenti esenzioni: 1) importazioni dirette a Free Trade Zone; 2) merci in transito; 3) importazioni temporanee; 4) beni prodotti nei Paesi GCC. La Commissione europea, per il tramite delle nostre Autorità, ha subitaneamente intavolato un dialogo efficace con le Autorità degli EAU, per richiedere maggiori informazioni circa l'impatto della misura e i dettagli di come venga applicata nella pratica alle aziende coinvolte nell'export verso questo mercato. Ad oggi non sembra tale misura sia ostativa agli scambi tra i nostri due Paesi.

● Israele

L'Autorità israeliana IVSAH - *Israeli Veterinary Services and Animal Health*, per il tramite della nostra Ambasciata a Tel Aviv, ha comunicato l'entrata in vigore della **nuova procedura** riguardante l'aggiornamento dei requisiti e procedure per l'approvazione di macelli, sezionamenti e depositi frigorifero per l'esportazione di carne e frattaglie bovine. Da questo momento è diventata responsabilità dello stabilimento di riconoscere e prevenire i potenziali rischi per la sicurezza alimentare che derivano dalla mancanza di controllo della catena del freddo durante la lavorazione nell'ambito del proprio sistema di sicurezza alimentare, rimanendo invariata l'obbligatorietà per l'export di carni e prodotti a base di carne bovina di utilizzare i modelli di certificazione sanitaria concordati tra i nostri due Paesi.

● Turchia

Rimangono **bloccate le esportazioni** di prodotti suini dal nostro Paese a seguito del ritrovamento di carcasse di cinghiali positive alla Peste suina africana sul territorio dell'Italia continentale lo scorso gennaio 2022, rendendo non sottoscrivibile il certificato sanitario che richiede che l'Italia sia un Paese indenne da (tra le altre) Peste suina africana secondo gli standards e i criteri riportati nel *"Terrestrial Animal Health Code"* del WOA. Nonostante il nostro Ministero della Salute, per il tramite della nostra Ambasciata presente nel Paese, abbia subitaneamente avviato un dialogo con le Autorità volto a negoziare delle nuove condizioni di export, ad oggi non si è avuto riscontro positivo alle nostre istanze.

L'AFRICA

● Sudafrica

Ad aprile 2022, le Autorità sudafricane hanno concordato con il nostro Paese **nuovi certificati** per l'export di prodotti a base di carne suina stagionati e trattati termicamente, riconoscendo, quindi, l'efficacia dei trattamenti nell'inattivazione del virus della PSA. Purtroppo, ad oggi non è stato possibile ottenere il riconoscimento della regionalizzazione della malattia che permetterebbe un ampliamento delle esportazioni ad una più vasta gamma di prodotti a base di carne suina rispetto a quanto previsto nella vigente certificazione.

L'ORIENTE

● Cina

Il 1° gennaio 2022, sono entrati in vigore due nuovi decreti nella normativa cinese, che hanno introdotto nuovi principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri. In particolare, il **decreto 248** stabilisce che tutti i produttori esteri di alimenti importati in Cina devono ottenere l'approvazione all'esportazione da parte dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica popolare cinese (GACC); con il **decreto 249** si attua una valutazione e una revisione del sistema di gestione della sicurezza alimentare di ogni Paese straniero. In tale ottica sono previsti specifici requisiti per l'imballaggio e l'etichettatura degli alimenti importati. Inoltre, si prevede che i produttori di alimenti istituiscano un sistema di controllo della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari nonché un sistema di valutazione dei fornitori.

Gli stabilimenti che esportano carne e prodotti a base di carne (oltre che prodotti a base di latte, prodotti ittici, nidi di rondine e prodotti a base di nidi di rondine) sono stati migrati automaticamente sul nuovo sistema dalle Autorità cinesi, essendo già autorizzati e presenti nei precedenti sistemi informativi cinesi per la registrazione (es. Cifer).

Per gli stabilimenti che esportano carne e prodotti a base di carne, inclusi i cosiddetti sottoprodotti edibili, le principali novità sono quelle che riguardano l'etichettatura dei prodotti fabbricati successivamente al 1° gennaio 2022. In particolare, l'articolo 30 del decreto 249 prevede che *"per le importazioni di carne fresca e congelata, l'imballaggio interno ed esterno deve avere etichette in cinese e inglese o in cinese e nella lingua del paese esportatore (regione) che siano fissate in modo sicuro, chiare e facili da riconoscere. Le etichette devono includere il seguente contenuto: Paese (regione)*

di origine, nome del prodotto, numero di registrazione dell'impianto di produzione e numero di lotto. L'imballaggio esterno deve includere un'etichetta in cinese con le specifiche del prodotto, luogo di produzione (stato/provincia/città specifico), destinazione, data di produzione, durata di conservazione, temperatura di conservazione, ecc. La destinazione deve essere contrassegnata come Repubblica Popolare di Cina, con l'apposizione delle etichette ufficiali di ispezione e quarantena del Paese esportatore (regione)”

Purtroppo, tali disposizioni non hanno avuto modo di produrre effetti in quanto, a seguito del riscontro delle positività per PSA in carcasce di cinghiali rinvenute i primi dell'anno 2022 nell'Italia continentale, le Autorità cinesi hanno disposto il **blocco totale delle importazioni** di prodotti suini italiani a partire dal 24 gennaio e **non hanno accolto alcuna richiesta da parte italiana di negoziazione** in merito al riconoscimento del principio di regionalizzazione o dell'efficacia dei trattamenti inattivanti il virus della PSA.

● Corea del sud

Ad aprile 2023 si è tenuta una ispezione *on site* da parte degli ispettori coreani del *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS) che hanno visitato sei stabilimenti italiani di cui uno del settore carni suine. L'ispezione volta a confermare che il Sistema Paese Italia soddisfi i requisiti sanitari di export verso il Paese, ha dato risultati molto soddisfacenti. Gli ispettori si sono dichiarati molto contenti della risposta avuta dalle singole aziende sia in riferimento alle richieste di ispezione strutturali che di processo e documentali. Il report finale non è ancora stato ufficializzato ma gli ispettori, durante l'exit meeting tenutosi lo scorso 21 aprile, hanno anticipato la mancanza di non conformità rilevanti a carico del Sistema Italia.

Questa missione ha fatto seguito a quella effettuata dalla *Animal and Plant Quarantine Agency* (APQA) nel marzo 2022, che aveva interessato lo stesso stabilimento.

Limitate le restrizioni disposte alle importazioni dall'Italia a seguito del riscontro di PSA nell'Italia continentale: lo scorso gennaio 2022, APQA ha inviato comunicazione al WTO riportante la sospensione dell'importazione di tutti i prodotti a base di carne suina che non fossero sottoposti a stagionatura di almeno 400 giorni o a cottura, e che non fossero provenienti da zone non soggette a restrizioni per Peste suina africana. APQA ha confermato, quindi, la necessità di rispettare la condizione che nella Regione (intesa come Regione amministrativa) in cui sono nati e allevati gli animali da cui sono ottenuti i prodotti in esportazione non si siano registrati casi di PSA negli ultimi tre anni dalla data della spedizione dei prodotti stessi.

Questa decisione, sicuramente penalizzante per le

aziende italiane ed eccessivamente restrittiva, ha comunque un risvolto positivo: le Autorità coreane hanno accettato di applicare il principio di regionalizzazione seppur ad una area più ampia di quella definita “infetta” ai sensi della normativa comunitaria.

Un accordo ufficiale in tal senso è stato raggiunto nel mese di settembre 2022 dalla Commissione europea con il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali della Repubblica di Corea (MAFRA), il quale ha deciso di **riconoscere le rigorose misure di regionalizzazione dell'UE** per controllare i focolai della Peste suina africana e dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità. Con questa decisione, la Corea allinea ulteriormente le proprie condizioni di importazione agli impegni assunti nell'ambito dell'OMC e dell'accordo di libero scambio UE-Repubblica di Corea.

● Filippine

Alla fine del 2022, anche la *Food and Drug Administration* (FDA) delle Filippine ha informato tutti gli importatori dell'entrata in vigore del divieto di introdurre, distribuire e commercializzare carni suine e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Italia. Il divieto è stato imposto a causa dei focolai rinvenuti sul territorio italiano per prevenire l'introduzione del virus della PSA nel Paese.

Nonostante non sia arrivata alcuna notifica ufficiale da parte dell'Autorità filippina, ASSICA ha immediatamente richiesto l'avvio di un tavolo negoziale ufficiale per concordare nuove condizioni che prevedano il riconoscimento da parte di FDA del principio di regionalizzazione o dell'efficacia dei trattamenti inattivanti il virus della PSA.

Grazie alla collaborazione tra ASSICA, il nostro Ministero della Salute e l'Ambasciata d'Italia a Manila, le Autorità competenti per le Filippine hanno comunicato la **revoca del divieto di importazione** a far data gennaio 2023. Grazie alla pronta compilazione da parte delle Autorità italiane dell'*Import Risk Assessment*, richiesto dalle Autorità del Paese, il rischio complessivo stimato di introduzione di PSA dall'Italia è risultato essere basso per i salumi lavorati seguendo gli standard e i parametri minimi necessari a raggiungere un livello adeguato di protezione dal virus della PSA (Codice OIE e Allegato VII del Regolamento UE 687/2020).

Alla luce di ciò la riapertura del mercato è stata concessa ai prodotti a base di carne suina stagionati per un minimo di sei mesi, provenienti da carni e impianti di trasformazioni ubicati in zone indenni da PSA e ai prodotti a base di carne suina cotti. Nella stessa occasione le Autorità filippine hanno inoltre comunicato la rimozione del divieto di importazione di proteine animali trasformate di origine suina.

● Giappone

Il ritrovamento di carcasse di cinghiali positive al virus della Peste suina africana sul territorio italiano ad inizio 2022 ha comportato che il nostro Paese fosse cancellato dalla lista di quelli riconosciuti *free*, causando con ciò il blocco dell'export di tutti i prodotti a base di carne suina confezionati successivamente alla "safe date" del 13 dicembre 2021.

ASSICA si è da subito attivata per collaborare con il nostro Ministero della Salute, il quale per il tramite della nostra Ambasciata a Tokyo, ha intavolato incontri con i rappresentanti del MAFF (*Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*) giapponese, al quale è stata fatta pervenire una proposta di nuovi requisiti sanitari per rimuovere il bando sui prodotti a base di carne suina. È stata pertanto richiesta l'applicazione del principio di regionalizzazione per PSA al territorio italiano al fine di ottenere nuovamente la possibilità di esportare dalle zone non sottoposte a restrizioni ai sensi della normativa comunitaria, tutti i prodotti suini già autorizzati. Altresì si è richiesto il riconoscimento dell'efficacia dei trattamenti di cottura e lunga stagionatura nell'inattivazione del virus nelle carni (come previsto da *World Organization for Animal Health* - WOA) per riprendere l'esportazione, da tutto il territorio italiano, di prodotti cotti o stagionati almeno 6 mesi.

Il MAFF ha condiviso gli *Animal Health Requirements* per la **ripresa delle esportazioni di prodotti sottoposti a trattamento termico**. Tali requisiti prevedono anche la preventiva ispezione da parte giapponese di tutti gli impianti interessati ad esportare, disconoscendo con ciò la possibilità che continui ad essere il Ministero della Salute italiano a valutare la conformità degli stabilimenti esportatori alle condizioni concordate con le Autorità giapponesi. Oltre a rappresentare un preoccupante segnale di sfiducia, questa condizione determina, evidentemente, un allungamento significativo dei tempi di ripresa dell'export.

Durante gli stessi incontri è stato chiesto di rivalutare la possibilità che sia il Ministero della Salute italiano responsabile dell'autorizzazione degli stabilimenti proponendo, quindi, il prelisting da parte delle Autorità italiane; il MAFF potrà considerare tale eventualità solo a seguito della visita autorizzativa on-site che effettuerà in Italia nei prossimi mesi.

Parallelamente a tale negoziazione, gli incontri con le Autorità giapponesi sono proseguiti al fine di progredire nell'altro fascicolo negoziale riguardante i prodotti stagionati per i quali, come sappiamo, le Autorità giapponesi hanno imposto una complessa valutazione del rischio.

● India

A dicembre 2022, la FSSAI-*Food Safety and Standard Authority of India* ha comunicato l'entrata in vigore di nuove disposizioni riguardanti le procedure per l'esportazione di prodotti alimentari dall'Unione europea; in particolare è divenuta obbligatoria la registrazione sul sito della FSSAI degli stabilimenti di produzione/trasformazione dei prodotti alimentari (destinati ad uso umano) rientranti nelle seguenti categorie: latte e prodotti a base di latte; carne e prodotti a base di carne compreso il pollame, pesci e loro prodotti; uova in polvere; alimenti per l'infanzia, integratori, alimenti per diete speciali etc... (indicati genericamente come "nutraceutici").

Il Ministero della Salute, a seguito di tale disposizione, ha inviato alle Autorità indiane un elenco di tutti gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/2004. Le Autorità indiane hanno iniziato ad aggiornare le liste degli stabilimenti esteri autorizzati ad esportare. Nella loro pagina web FSSAI *ReFoM* è possibile verificare gli elenchi suddivisi per Paese terzo. L'Italia non è ancora presente tra questi ma, come confermato dal nostro Ministero della Salute, sono state inviate nei tempi indicati le liste delle aziende italiane compilate con tutti gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/2004. Si è ancora in attesa di un riscontro da parte di FSSAI. Inoltre, nella stessa disposizione era stato indicato che dal 1° gennaio 2023 (data di arrivo nel territorio indiano) l'esportazione di carne e prodotti a base di carne suina avrebbe dovuto essere accompagnata da nuovi modelli di certificato sanitario proposti dalle autorità del FSSAI. Tali modelli hanno subitaneamente creato qualche perplessità in quanto richiamano la conformità dei prodotti a standard indiani. Il Ministero, nel confermare che gli standard europei consentono di rispettare gli standard indiani citati nei certificati, ha interpellato la Commissione europea, direttamente coinvolta nelle negoziazioni con le Autorità indiane. Nelle more di tali chiarimenti, FSSAI ha prorogato il termine per l'entrata in vigore dei nuovi requisiti sanitari e prosegue il dialogo con la UE in merito agli adempimenti cui gli Stati membri dovranno adeguarsi con l'entrata in vigore della nuova documentazione.

● Indonesia

Lo scorso aprile 2023 si è conclusa in Italia la missione di una delegazione di 6 esperti indonesiani, interessati al settore dei prodotti di origine animale (carne, prodotti caseari, uova, cuoio, pelle), organizzata su iniziativa della Delegazione dell'Unione europea in Indonesia nel contesto delle negoziazioni bilaterale UE-Indonesia. La visita finanziata dal progetto "EU-Asia Cooperation on (Phyto-) Sanitary (SPS) and Food Safety Regulation in China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South

Korea, Thailand and Vietnam” ha visto come maggiori interlocutori il Ministero della Salute e le maggiori Associazioni di categoria, tra le quali ASSICA che si è adoperata per il supporto logistico dell’evento.

L’obiettivo della visita, che ha visto coinvolti tre Paesi in ambito europeo, è stato quello di rafforzare la cooperazione nel settore agricolo tra l’UE e l’Indonesia, in particolare per migliorare la comprensione delle norme sanitarie e dei sistemi di controllo dell’UE in vigore, facilitando così l’esportazione indonesiana in Europa, nonché per **migliorare le condizioni di accesso al mercato indonesiano della carne dell’UE**. Il progetto mira a migliorare la cooperazione normativa in materia di SPS e sicurezza alimentare tra le Autorità competenti della Commissione europea, degli Stati membri dell’UE e dei Paesi partner asiatici e di ampliare le opportunità economiche per le imprese dell’UE in Asia attraverso questa cooperazione.

Durante l’exit meeting della missione, avvenuto lo scorso 4 aprile presso la sede del Ministero della Salute a Roma, i funzionari indonesiani hanno chiesto ulteriori approfondimenti rispetto al sistema nazionale di controllo e monitoraggio delle malattie animali sul territorio, con particolare attenzione alla tracciabilità delle registrazioni documentali e alla verifica della funzionalità del sistema TRACES per la tracciabilità nei vari Paesi membri della UE.

● Malesia

Resta **confermata la chiusura delle esportazioni** dei prodotti a base di carne suina dall’Italia a causa dei focolai di Peste suina africana riscontrati sul nostro territorio. Il Ministero della Salute non ha infatti ottenuto alcun riscontro positivo ai numerosi tentativi di intavolare un dialogo risolutivo al riguardo con il Dipartimento per i Servizi Veterinari del Ministero dell’agricoltura della Malesia.

● Singapore

L’export di prodotti a base di carne suina verso Singapore è stato prontamente riaperto, dopo l’iniziale chiusura a causa dei focolai di Peste suina africana rinvenuti sul territorio, grazie al tempestivo intervento del Ministero della Salute che ha concordato con le Autorità della *Singapore Food Agency* - SFA un nuovo certificato nel quale si è ottenuto il riconoscimento, da parte delle Autorità del Paese, dell’efficacia dei trattamenti di cottura e stagionatura nell’inattivazione del virus della PSA per i prodotti esportati non provenienti da province colpite dal virus.

Contemporaneamente, a seguito di segnalazione pervenuta da alcune aziende associate, ASSICA si è adoperata per segnalare all’Ambasciata italiana a Singapore

di alcune manifestazioni di interesse da parte di operatori locali per l’importazione di prodotti a base di carne suina a breve stagionatura (salami), ottenuti dalle carni di animali allevati in zone indenni da PSA. La verifica di tale possibilità è ancora in corso. Così come la negoziazione per l’apertura del mercato alle carni e ai prodotti a base di carne bovina.

● Taiwan

Rimane ancora confermato il blocco delle esportazioni dall’Italia verso Taiwan a seguito del riscontro del virus della Peste suina africana sul territorio, con la conseguente cancellazione dell’Italia dalla lista dei Paesi indenni *free* dal virus.

È stata invece avviata ad inizio 2023 una negoziazione tra il nostro Ministero della Salute e le Autorità di Taiwan per l’apertura del mercato ai prodotti bovini provenienti dall’Italia. Le Autorità taiwanesi hanno infatti manifestato interesse ad effettuare una missione di audit in Italia nell’ambito di queste trattative nella quale gli ispettori vorrebbero visitare tutta la filiera, dagli allevamenti agli stabilimenti di trasformazione. Per l’occasione il Ministero ha chiesto la collaborazione di ASSICA per il supporto logistico e la definizione di un possibile programma di visita, da tenersi nella seconda metà del 2023.

● Thailandia

Il 9 febbraio 2022, le Autorità thailandesi hanno notificato al WTO la decisione di sospendere per 90 giorni (1° febbraio - 1° maggio 2022) le importazioni dall’Italia di carni suine fresche e animali vivi (codici doganali 0103, 0203, 0502.10.00). Tale decisione è stata aggiornata a maggio e ottobre 2022, poi a febbraio e maggio 2023 prorogando ogni volta il blocco per ulteriori 3 mesi.

Benché non siano state notificate restrizioni all’importazione di prodotti a base di carne suina, il DLD (*Department of Livestock Development*) ha deciso di non rilasciare permessi di importazione anche per i prodotti trasformati. ASSICA ha tempestivamente informato il Ministero della Salute e interessato l’Ambasciata d’Italia a Bangkok che è stata molto presente e collaborativa, cercando di intavolare un dialogo con la DLD, in merito alla possibilità di ottenere il riconoscimento della regionalizzazione del virus. È stata pertanto predisposta tutta la documentazione necessaria affinché l’Autorità thailandese possa effettuare una valutazione del rischio a seguito della quale auspichiamo una riapertura del mercato e la ripresa dell’export.

● Vietnam

A seguito del blocco delle esportazioni verso il Vietnam

di carni e prodotti a base di carne suina dovuto alla presenza di focolai di PSA sul territorio italiano, il Ministero della Salute ha avviato una negoziazione per il modello di un nuovo certificato che preveda la modifica dell'indennità del Paese da PSA con l'introduzione della regionalizzazione, ai sensi della normativa comunitaria e secondo gli standards e i criteri riportati nel "Terrestrial animal health code" del WOAAH. Nonostante non sia ancora pervenuta l'approvazione ufficiale da parte del Ministero vietnamita del modello proposto, il nostro Ministero ha deciso di rendere comunque disponibile e sottoscrivibile il nuovo certificato.

Ad aprile 2023, si è reso necessario un aggiornamento delle informazioni relative a ciascun impianto di macellazione e sezionamento inserito nella lista degli autorizzati all'export di carni e frattaglie in Vietnam: le Autorità, infatti, hanno richiesto l'esplicitazione dei tagli esportati da ciascuna azienda, non ritenendo più sufficiente l'indicazione della categoria "frozen meat".

Gli accordi a Oriente

All'interno della regione dell'ASEAN, l'UE ha già concluso i negoziati con Singapore e Vietnam, entrati in vigore rispettivamente nel novembre 2019 e nell'agosto 2020. Sono stati avviati negoziati con l'Indonesia e le Filippine e le trattative sono ancora in corso, mentre quelli con la Thailandia e la Malesia sono stati sospesi. L'obiettivo finale è che gli accordi commerciali bilaterali con i singoli Paesi dell'ASEAN servano da elementi costitutivi verso un futuro accordo da regione a regione tra l'UE e l'ASEAN.

● UE-India

Il 17 giugno 2022 l'Unione europea ha rilanciato i negoziati con l'India per un accordo di libero scambio e ha avviato negoziati separati per un accordo sulla protezione degli investimenti e un accordo sulle indicazioni geografiche (IG). L'obiettivo generale dei negoziati sarà quello di massimizzare il notevole, ma in gran parte non sfruttato, potenziale commerciale e di investimento tra l'UE e l'India. L'UE e l'India sono già importanti partner commerciali, con un commercio annuo di 120 miliardi di euro.

I negoziati commerciali mirano a:

- rimuovere gli ostacoli e aiutare le imprese dell'UE, soprattutto quelle più piccole, a esportare di più;
- aprire i mercati dei servizi e degli appalti pubblici;
- garantire la protezione delle indicazioni geografiche;
- perseguire impegni ambiziosi in materia di commercio e sviluppo sostenibile e;
- assicurarsi che le regole concordate siano applicabili.

I negoziati sulla protezione degli investimenti mirano a fornire agli investitori di entrambe le Parti un ambiente di investimento prevedibile e sicuro, attraverso impegni su:

- non discriminazione;
 - protezione contro l'espropriazione senza indennizzo e il trattamento iniquo degli investitori e dei loro investimenti, pur preservando il diritto di regolamentare;
 - trasferimento dei resi.
- I negoziati sulla protezione degli investimenti mirano anche a mettere in atto un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e all'avanguardia per far rispettare tali norme.

L'OCEANIA

● Australia

Su richiesta del Ministero della Salute italiano, nell'agosto 2022 le Autorità del *Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water* australiano hanno accettato di slegare la lista delle aziende autorizzate all'export in Australia da quella gestita dagli Stati Uniti. Pertanto, il Ministero ha formalizzato la procedura che tutti gli impianti di trasformazione interessati ad esportare prodotti a base di carne suina in Australia devono seguire per ottenere l'inserimento in lista.

Nella stessa occasione, il Ministero ha ufficializzato i **nuovi modelli di certificati sanitari**, concordati con le Autorità australiane, per l'esportazione di carni e prodotti a base di carne. I nuovi requisiti sanitari coincidono con quelli previsti per il rilascio degli *import permit*, tuttavia, questi possono essere rilasciati anche per prodotti che rispettano requisiti sanitari differenti qualora la valutazione del rischio da parte del Dipartimento australiano riconosca che siano stati sottoposti a trattamenti equivalenti. Tali nuovi accordi hanno permesso di rimuovere alcune barriere non tariffarie, come ad esempio la possibilità di ottenere l'*import permit* anche per prodotti esportati da impianti che effettuano attività diverse dalla sola stagionatura (es. impianti di disosso e affettatura)

● UE-Nuova Zelanda

Il 30 giugno 2022 l'Unione europea ha concluso i negoziati per un accordo commerciale completo e ambizioso con la Nuova Zelanda.

Il commercio bilaterale di merci tra i due partner è aumentato costantemente negli ultimi anni, raggiungendo quasi 7,8 miliardi di euro nel 2021. L'UE è il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda.

Secondo una valutazione d'impatto sull'accordo di libero scambio, il commercio tra la Nuova Zelanda e l'UE dovrebbe aumentare del 30% con la sola eliminazione

dei dazi, che consentirà alle imprese di risparmiare 140 milioni di euro di dazi all'anno. Inoltre, i flussi di investimenti dell'UE in Nuova Zelanda potrebbero aumentare di oltre l'80%.

L'accordo, una volta entrato in vigore:

- creerà significative opportunità economiche per aziende, agricoltori e consumatori;
- rispetterà l'accordo di Parigi sul clima e i diritti fondamentali del lavoro;
- rafforzerà il legame con un partner che condivide le posizioni europee, nella regione economicamente dinamica dell'Indo-Pacifico.

I negoziati sono iniziati nel giugno 2018 e si sono svolti in 12 tornate negoziali. Poco dopo la conclusione dei negoziati, i progetti di testi negoziati saranno pubblicati, sottoposti a revisione giuridica e tradotti. Successivamente, l'accordo dovrà essere adottato dal Consiglio, firmato e trasmesso al Parlamento europeo. Dopo la ratifica potrà entrare in vigore.

FEDERAZIONE RUSSA

Il 1° febbraio 2023, le Autorità della Federazione russa hanno disposto la sospensione di 14 stabilimenti italiani autorizzati all'esportazione di prodotti a base di carne suina. Gli stabilimenti sospesi sono stati inseriti come aventi "Restrizioni temporanee" nella lista pubblicata sul sito del Rosselkhoznadzor. La sospensione sembra sia stata attuata a causa del diniego, da parte del nostro Ministero della Salute, ad avallare l'organizzazione di un audit di ispettori russi in Italia. ASSICA ha prontamente contattato il Ministero dal quale abbiamo appreso che la richiesta delle Autorità russe era finalizzata a verificare in loco il livello di rischio dei prodotti a base di carne suina non sottoposti a trattamento termico, alla luce della presenza di casi di Peste suina africana nel nostro Paese. Il Ministero, in considerazione del fatto che tali prodotti ricadono nell'embargo disposto già nel 2014 e, soprattutto, delle raccomandazioni della Commissione europea di limitare al minimo le relazioni con le Autorità russe stante l'attuale situazione geopolitica, ha ritenuto di non procedere con l'organizzazione dell'ispezione richiesta.

Purtroppo, la conseguente risposta del Rosselkhoznadzor di sospendere gli stabilimenti italiani è andata ben oltre rispetto a quanto preannunciato in caso di mancata o non favorevole ispezione, ovvero la stretta sull'import di prodotti suini non sottoposti a trattamento di cottura. ASSICA è in contatto con rappresentanti delle DG Trade e Sante della Commissione europea per capire l'evoluzione temporale di tale decisione.

Crisi Ucraina - Russia: un anno di conflitto e la sua evoluzione

È oramai un anno che lo scenario mondiale è funestato dalla tragedia della crisi tra l'Ucraina e la Russia. Ricordiamo infatti che dopo il riconoscimento, avvenuto a febbraio 2022 delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk la Russia ha avviato operazioni militari nel territorio ucraino, dando il via ad un conflitto che sin da subito non dava adito ad esiti certi.

In risposta alle azioni russe l'Unione europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno adottato una serie di contromisure mirate, approvate in "pacchetti" successivi, che hanno progressivamente inasprito il disposto sanzionatorio in vigore, in relazione all'innalzamento del livello di aggressione da parte della Federazione russa.

Le misure restrittive imposte dall'UE nei confronti della Russia sono state concepite per indebolire la base economica della Russia, privandola di tecnologie e mercati fondamentali e limitando in modo significativo la sua capacità bellica.

2023

- **13 aprile: il gruppo Wagner e RIA FAN vengono aggiunti all'elenco delle sanzioni dell'UE.** Il Consiglio decide di aggiungere il gruppo Wagner (entità militare privata non registrata con sede in Russia) e RIA FAN (parte di Patriot Media Group, organizzazione mediatica russa) all'elenco delle entità oggetto delle misure restrittive dell'UE relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. In questo modo complessivamente, le misure restrittive dell'UE relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina si applicano a 1473 persone e 207 entità. Le persone ed entità designate sono soggette a congelamento dei beni ed è fatto divieto ai cittadini e alle imprese dell'UE di mettere fondi a loro disposizione;
- **13 marzo: la UE proroga le sanzioni individuali in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.** Il Consiglio decide di prorogare di altri sei mesi, fino al 15 settembre 2023, le misure restrittive nei confronti dei responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure restrittive in vigore prevedono restrizioni di viaggio per le persone fisiche, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione delle persone ed entità inserite in elenco fondi o altre risorse economiche. Le sanzioni continueranno ad applicarsi a 1.473 persone e 205 entità;
- **25 febbraio: X pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** Il Consiglio adotta nuove misure restrittive nei confronti della Russia. Il pacchetto concordato vieta tra l'altro: l'esportazione di tecnologie critiche e beni industriali, l'importazione di asfalto e gomma sintetica, la fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai russi, il transito attraverso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso dell'UE esportati. Inoltre, l'UE sospende le licenze di radiodiffusione di RT Arabic e Sputnik Arabic, riduce le possibilità che i cittadini russi ricoprano qualsiasi posizione negli organi

direttivi di infrastrutture ed entità critiche dell'UE, introduce nuovi obblighi di comunicazione per garantire l'efficacia del congelamento dei beni, impone ulteriori sanzioni a 87 persone e 34 entità, tra cui importanti decisori politici, leader militari, comandanti militari del gruppo Wagner e produttori di droni;

- **20 febbraio: la UE proroga le restrizioni alle relazioni commerciali con le zone dell'Ucraina non controllate dal governo.** Il Consiglio decide di prorogare fino al 24 febbraio 2024, le misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di talune zone dell'Ucraina non controllate dal governo: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Le misure restrittive comprendono il divieto di importazione di beni provenienti dal territorio, il divieto di esportazione di taluni beni e tecnologie, il divieto di taluni servizi di consulenza;
- **4 febbraio: massimali di prezzo per i prodotti petroliferi russi: accordo dell'UE.** Il Consiglio decide di fissare due massimali di prezzo per i prodotti petroliferi classificati con il codice NC 2710 originari della Russia o esportati dalla Russia. Si tratta del prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire: trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso Paesi terzi, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione al trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso Paesi terzi;
- **27 gennaio: la UE proroga le sanzioni economiche in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.** Il Consiglio decide di prorogare fino al 31 luglio 2023, le misure restrittive riguardanti settori specifici dell'economia della Federazione russa.

2022

- **16 dicembre: IX pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** In risposta al protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla gravità dell'attuale escalation contro i civili e le infrastrutture civili, il Consiglio adotta un nono pacchetto di sanzioni. Le nuove misure vietano tra l'altro: le esportazioni di motori per droni, le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, gli investimenti nel settore minerario, le operazioni con la Banca di sviluppo regionale russa, la prestazione di servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione. L'UE sospende inoltre le licenze di radiodiffusione di altri quattro organi di informazione russi e sanziona altre 141 persone e 49 entità;
- **3 dicembre: Petrolio russo - accordo dell'UE su un tetto sui prezzi.** Il Consiglio decide di fissare a 60 USD al barile il tetto sui prezzi del petrolio greggio e degli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi originari della Russia o esportati dalla Russia. Il tetto sui prezzi è stabilito in stretta cooperazione con la coalizione per il tetto sui prezzi e diviene applicabile a decorrere dal 5 dicembre 2022. Il tetto limiterà i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie e ridurrà drasticamente gli introiti che la Russia ottiene dal petrolio;
- **28 novembre: la UE aggiunge la violazione delle sanzioni all'elenco dei reati dell'UE.** Poiché gli Stati membri hanno definizioni diverse di cosa costituisca una violazione delle misure

restrittive nonché della natura delle sanzioni che dovrebbero essere applicate in caso di violazioni, il Consiglio adotta all'unanimità la decisione di aggiungere la violazione delle misure restrittive all'elenco dei "reati dell'UE" previsto dal trattato sul funzionamento dell'UE. La decisione garantirà in tutta l'UE un livello analogo di esecuzione delle sanzioni e scoraggerà i tentativi di aggirare o violare le sanzioni. A seguito della decisione, la Commissione europea presenterà una proposta di direttiva che stabilisce norme minime relative alla definizione delle sanzioni per il reato di violazione delle misure restrittive dell'UE;

- **20 ottobre: la UE impone sanzioni a tre persone e a un'entità in relazione all'uso di droni iraniani nell'aggressione russa.** Il Consiglio aggiunge tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. La decisione è adottata in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di velivoli senza pilota (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Le persone e le entità designate sono oggetto di un congelamento dei beni ed è fatto divieto ai cittadini e alle imprese dell'UE di mettere fondi a loro disposizione. Le persone fisiche sono inoltre oggetto di un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell'UE;
- **6 ottobre: VIII pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** Alla luce dell'escalation della guerra e dell'annessione illegale in Ucraina, il Consiglio adotta nuove sanzioni che comprendono, tra l'altro, un tetto sui prezzi relativo al trasporto marittimo del petrolio russo per i Paesi terzi, alcune aggiunte all'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, ulteriori restrizioni agli scambi e ai servizi con la Russia, altre 30 persone e 7 entità;
- **14 settembre: la UE proroga di altri sei mesi le sanzioni individuali.** Il Consiglio decide di prorogare fino al 15 marzo 2023, le misure restrittive nei confronti dei soggetti che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure restrittive in vigore prevedono restrizioni di viaggio per le persone fisiche, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione delle persone ed entità inserite in elenco fondi o altre risorse economiche;
- **4 agosto: la UE impone misure restrittive nei confronti di Viktor e Oleksandr Yanukovych.** Il Consiglio decide di imporre misure restrittive nei confronti di altre due persone in risposta all'aggressione militare russa ingiustificata e non provocata in corso nei confronti dell'Ucraina. La UE si dichiara al fianco dell'Ucraina per cui continuerà a fornire un forte sostegno alla resilienza economica, militare, sociale e finanziaria globale dell'Ucraina, anche attraverso l'assistenza umanitaria;
- **26 luglio: la UE proroga di altri sei mesi le sanzioni economiche in risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.** Il Consiglio proroga fino al 31 gennaio 2023 le sanzioni economiche che consistono in restrizioni nell'ambito della finanza, energia, tecnologia, beni a duplice uso, industria, trasporti, beni di lusso;
- **21 luglio: nuovo pacchetto di sanzioni di "mantenimento e allineamento" in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.**

Il Consiglio adotta nuove misure volte a inasprire le sanzioni economiche esistenti nei confronti della Russia, a perfezionarne l'attuazione e a rafforzarne l'efficacia. Il pacchetto "mantenimento e allineamento" introduce un nuovo divieto di acquisto, importazione o trasferimento di oro di origine russa, compresi i gioielli, rafforza i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, estende l'attuale divieto di accesso ai porti anche alle chiuse, chiarisce le misure esistenti, ad esempio nel settore degli appalti pubblici, dell'aviazione e della giustizia, sanziona altre 54 persone e 10 entità, tra cui il sindaco di Mosca e Sberbank, un importante istituto finanziario. Le nuove misure, come le sanzioni precedenti, non riguardano le esportazioni russe di prodotti alimentari, cereali o fertilizzanti.

- **20 giugno: Crimea e Sebastopoli.** Il Consiglio decide di rinnovare fino al 23 giugno 2023, le sanzioni introdotte in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa. Le misure restrittive comprendono: divieti riguardanti le importazioni nell'UE di prodotti provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli, illegalmente annessi, gli investimenti infrastrutturali o finanziari e i servizi turistici provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli, illegalmente annessi, le esportazioni di determinati beni e tecnologie verso imprese della Crimea o per uso nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia in Crimea, illegalmente annessa, l'esplorazione, la prospezione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerarie;
- **3 giugno: VI pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** Il Consiglio adotta un sesto pacchetto di sanzioni, alla luce del protrarsi della guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto comprende: il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, con limitate eccezioni, il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorusse, la sospensione delle trasmissioni nell'UE per tre ulteriori organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L'UE adotta inoltre sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità, tra cui persone responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol;
- **30 e 31 maggio.** I leader dell'UE condannano con fermezza la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e concordano il sesto pacchetto di sanzioni. Il pacchetto riguarda il petrolio greggio, nonché i prodotti petroliferi, forniti dalla Russia agli Stati membri. È introdotta un'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto. I leader esortano il Consiglio dell'Unione europea a finalizzare e adottare le nuove sanzioni senza indugio. Durante il vertice i leader discutono inoltre della sicurezza dei civili, del perseguimento dei crimini di guerra, del sostegno dell'UE all'Ucraina - compreso il sostegno umanitario, finanziario, militare e politico - e del sostegno dell'UE ai Paesi vicini. Sottolineano inoltre l'importanza di attuare con determinazione la bussola strategica e di aumentare le capacità di sicurezza e di difesa dell'UE. Il Consiglio europeo discute anche delle sfide in materia di sicurezza alimentare che derivano dalla guerra mossa dalla Russia e invita ad accelerare i lavori sui corridoi di solidarietà per agevolare le esportazioni di prodotti alimentari dall'Ucraina. I leader passano in rassegna i progressi compiuti nel rafforzamento dell'indipendenza energetica dell'UE e concordano interventi per assicurare ulteriormente l'approvvigionamento energetico.
- **21 aprile: la UE sanziona altri due imprenditori in relazione all'annessione illegale della Crimea.** Il Consiglio adotta sanzioni nei confronti di altri due imprenditori russi in relazione all'annessione illegale della Crimea: Serhiy Vitaliyovich Kurchenko e Yevgeniy Viktorovich Prigozhin;
- **13 aprile: la UE introduce eccezioni alle misure restrittive per agevolare le attività umanitarie.** In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, il Consiglio introduce eccezioni umanitarie in due regimi di sanzioni concernenti la situazione in Ucraina: le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ("regime di integrità territoriale dell'Ucraina") e le misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone ("regime di Donetsk e Luhansk");
- **8 aprile: V pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** Il Consiglio adotta un quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia alla luce del protrarsi della guerra di aggressione mossa dalla Russia all'Ucraina e delle notizie sulle atrocità commesse dalle forze armate russe in varie città ucraine. Il pacchetto comprende i seguenti divieti: importazione di carbone e altri combustibili fossili solidi dalla Russia, accesso ai porti dell'UE per tutte le navi russe, accesso all'UE per i trasportatori su strada russi e bielorusse, importazione di altri beni quali legno, cemento, prodotti ittici e liquori, esportazione in Russia di carboturbo e altri beni, depositi ai portafogli di cripto-attività. La UE adotta inoltre sanzioni nei confronti di 217 persone e 18 entità, compreso il divieto totale di effettuare operazioni imposto a quattro grandi banche russe, che rappresentano una quota di mercato del settore bancario russo pari al 23%;
- **15 marzo: IV pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** La UE impone un quarto pacchetto di sanzioni economiche e individuali in risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le nuove misure vietano tra l'altro: tutte le operazioni con determinate imprese statali, la prestazione di servizi di rating del credito a qualsiasi persona o entità russa, nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia. Il Consiglio amplia l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia; introduce inoltre restrizioni commerciali per i prodotti siderurgici e i beni di lusso e sanzioni nei confronti di altre 15 persone e 9 entità;
- **10 marzo: la UE proroga di altri sei mesi le sanzioni relative all'integrità territoriale.** Il Consiglio decide di prorogare fino al 15 settembre 2022, le sanzioni nei confronti dei soggetti che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure restrittive in vigore prevedono restrizioni di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione delle persone ed entità inserite in elenco fondi o altre risorse economiche. Le sanzioni continueranno ad applicarsi a 862 persone e 53 entità;
- **9 marzo: la UE impone misure restrittive nei confronti di altre 160 persone.** Il Consiglio decide di imporre misure restrittive

nei confronti di altre 160 persone in relazione all'aggressione militare ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina e ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Tra le persone oggetto delle misure figurano: 14 oligarchi e imprenditori di spicco operanti in settori economici chiave che costituiscono una notevole fonte di reddito per la Federazione russa, 146 membri del Consiglio della Federazione russa. Complessivamente, le misure restrittive dell'UE si applicano attualmente a un totale di 862 persone e 53 entità;

- **9 marzo: la UE concorda nuove misure nei confronti della Bielorussia e della Russia.** In risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa ingiustificata e non provocata contro l'Ucraina, il Consiglio adotta misure supplementari nei confronti del settore finanziario bielorusso. Le misure concordate: limitano la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) a tre banche bielorusse, vietano le operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, vietano la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell'UE, limitano in misura significativa i flussi finanziari dalla Bielorussia verso l'UE, vietano la fornitura di banconote denominate in euro alla Bielorussia. Il Consiglio introduce inoltre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima e di tecnologia di radiocomunicazione verso la Russia;
- **3 marzo: appropriazione indebita di fondi statali ucraini: l'UE proroga le misure restrittive.** Il Consiglio decide di prorogare fino al 6 marzo 2023, le misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti di persone individuate quali responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini o di abuso di ufficio con pregiudizio per i fondi pubblici ucraini;
- **2 marzo: III pacchetto di sanzioni: sospensione delle trasmissioni di Russia Today e Sputnik.** La UE approva la sospensione delle trasmissioni nell'UE degli organi di informazione Sputnik e Russia Today fino a quando non si porrà termine all'aggressione nei confronti dell'Ucraina e finché la Federazione russa e i suoi organi di informazione non cesseranno di condurre azioni di disinformazione e manipolazione delle informazioni nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri. Sputnik e Russia Today sono sotto il controllo permanente, diretto o indiretto, delle Autorità della Federazione russa e sono essenziali per promuovere e sostenere l'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e per destabilizzare i Paesi vicini;
- **2 marzo: III pacchetto di sanzioni: blocco dell'accesso a SWIFT per sette banche russe.** La UE esclude sette banche russe dal sistema SWIFT. Ciò garantirà che tali banche siano scollegate dal sistema finanziario internazionale e pregiudicherà la loro capacità di operare a livello mondiale. Le sette banche sono Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) e VTB Bank. L'UE introduce inoltre il divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti; vendere, fornire, trasferire o esportare banconote in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità in Russia;
- **28 febbraio.** La UE approva nuove misure per rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata perpetrata dalla

Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Le nuove misure comprendono un divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa, un pacchetto di sostegno da 500 milioni di EUR per finanziare l'invio di attrezzature e forniture alle forze armate ucraine, un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte dei vettori russi, nuove sanzioni per altre 26 persone e un'entità;

- **25 febbraio: Il pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.** La UE decide di congelare i beni di Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, e di Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri della Federazione russa. Adotta inoltre misure restrittive nei confronti dei membri del Consiglio di sicurezza nazionale della Federazione russa e dei restanti membri della Duma di Stato russa che hanno sostenuto l'immediato riconoscimento da parte della Russia delle autoproclamate "repubbliche" di Donetsk e Luhansk. Il Consiglio approva inoltre un ulteriore pacchetto di misure individuali ed economiche per rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata perpetrata dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Tali sanzioni riguardano i settori finanziario, energetico, dei trasporti e tecnologico, nonché la politica in materia di visti;
- **24 febbraio.** I leader dell'UE si riuniscono in un vertice straordinario convocato a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Concordano ulteriori sanzioni nei confronti della Russia riguardanti il settore finanziario, i settori dell'energia e dei trasporti, i beni a duplice uso, il controllo e il finanziamento delle esportazioni, la politica in materia di visti, ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e nuovi criteri di inserimento in elenco;
- **23 febbraio: I pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia.** Il Consiglio concorda un pacchetto di misure in risposta alla decisione della Federazione russa di procedere al riconoscimento come entità indipendenti delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e alla conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone. Il pacchetto concordato comprende: sanzioni mirate nei confronti di 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk, restrizioni all'accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE;
- **21 febbraio: sanzioni dell'UE nei confronti di cinque persone.** Il Consiglio adotta misure restrittive, nell'ambito del quadro delle sanzioni vigenti, nei confronti di altre cinque persone a causa del loro ruolo nel sostenere attivamente azioni e attuare politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le persone designate sono membri della Duma di Stato della Federazione russa, eletti il 19 settembre 2021 per rappresentare la penisola di Crimea e la città di Sebastopoli illegalmente annesse, nonché il capo e il vicecapo della commissione elettorale di Sebastopoli;
- **13 gennaio: la UE proroga le sanzioni economiche.** Il Consiglio decide di prorogare fino al 31 luglio 2022, le attuali misure restrittive riguardanti settori economici specifici della Federazione russa. La decisione del Consiglio fa seguito all'ultima valutazione, effettuata in occasione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021, dello stato di avanzamento dell'attuazione degli accordi di Minsk.